

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2369

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(MELONI)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
(TAJANI)

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese  
all'estero

*Presentato il 24 aprile 2025*

ONOREVOLI DEPUTATI ! – Il presente disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2025, reca disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero. Esso è composto di sette articoli ripartiti in tre capi, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Il capo I detta disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme, con l'obiettivo di introdurre innovazioni procedurali che, anche attraverso la generazione di economie di scala, consentano di rendere più efficienti i processi e di adeguare alcune discipline alle evoluzioni normative intervenute nel corso del tempo.

L'articolo 1 introduce misure per rendere più efficienti i procedimenti di ricostruzione della cittadinanza italiana *iure*

*sanguinis* attivati a domanda di soggetti maggiorenni, residenti all'estero, i quali siano discendenti di cittadini italiani.

In particolare, il comma 1 sostituisce integralmente l'articolo 10 (rubricato: « Cittadinanza italiana ») del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari. Il comma 1 del novellato articolo 10 del decreto legislativo n. 71 del 2011 prevede che il capo dell'ufficio consolare all'estero si limiti ad accertare il solo mantenimento della cittadinanza italiana, rilasciando il relativo certificato, nei riguardi delle persone residenti nella circoscrizione già riconosciute previamente come cittadini, e possa riconoscere il possesso della cittadinanza italiana esclusivamente ai minorenni resi-

denti nella circoscrizione che siano figli di cittadini già precedentemente riconosciuti come tali. Il comma 2 del novellato articolo 10 del decreto legislativo n. 71 del 2011 prevede invece che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria e dei sindaci in merito al riconoscimento della cittadinanza italiana, le domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana da parte delle persone maggiorenni residenti all'estero sono presentate a un ufficio di livello dirigenziale generale istituito nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Limitatamente alla trattazione di queste domande e alle conseguenti richieste di trascrizione degli atti di stato civile e di prima iscrizione anagrafica, l'ufficio e i capi delle strutture dirigenziali del medesimo esercitano i poteri conferiti, rispettivamente, all'autorità consolare e al capo dell'ufficio consolare, anche ai fini della delegabilità delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 71 del 2011.

Il comma 3 del novellato articolo 10 del decreto legislativo n. 71 del 2011 prevede che le domande di cui al comma 2, corredate della prescritta documentazione, in originale cartaceo, e della prova del versamento dei diritti consolari previsti dall'articolo 64 e determinati nella tabella allegata al medesimo decreto legislativo n. 71 del 2011, siano inviate esclusivamente tramite il servizio postale, con spese di spedizione e di eventuali altri servizi connessi a carico del richiedente. La presentazione di documenti originali cartacei è motivata, in primo luogo, dalla necessità di accertare il possesso della cittadinanza sulla base di documenti affidabili (requisito che in generale non è posseduto da digitalizzazioni avvenute all'estero e senza il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione italiana in materia di amministrazione digitale). Inoltre, è necessario evitare, soprattutto nella prima fase di avvio, il sovraccarico e possibili infiltrazioni in un sistema informatico, che dovrebbe peraltro essere creato *ex novo*, con conseguenti significativi oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione comunque prevede che il Ministero

degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa affidare a uno o più operatori specializzati i servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande e della relativa documentazione nonché ogni ulteriore attività logistica propedeutica alla trattazione e alla definizione delle stesse.

Il comma 4 del novellato articolo 10 del decreto legislativo n. 71 del 2011 dispone che le comunicazioni ufficiali, aventi valore di notificazione, tra il richiedente e l'ufficio di cui al comma 2 si svolgono esclusivamente con modalità telematiche attraverso l'indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, indicato dal richiedente nella propria istanza. Se la domanda è accolta, il riconoscimento della cittadinanza è comunicato al comune e all'ufficio consolare competenti. In caso di rigetto, gli oneri dell'eventuale restituzione degli originali della documentazione trasmessa a corredo della domanda sono sempre posti a carico del richiedente.

Il comma 5 del novellato articolo 10 del decreto legislativo n. 71 del 2011, tenuto conto dei tempi occorrenti per costituire l'ufficio di cui al comma 2 e organizzare il sistema di ricezione postale di cui al comma 3, stabilisce che la piena operatività della nuova procedura decorre dal 1° gennaio del secondo anno solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione. Per consentire un ordinato avvio dell'attività della nuova struttura dirigenziale, senza nel contempo ridurre il servizio prestato all'utenza, il comma 5 dispone altresì che, nel primo biennio, l'ufficio di cui al comma 2 possa ricevere un numero massimo annuo di domande di riconoscimento della cittadinanza non superiore al numero di domande per le quali, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la disposizione entra in vigore, gli uffici consolari hanno riscosso i diritti di cui all'articolo 7-bis della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari allegata al decreto medesimo. Si ritiene opportuno indicare un parametro obiettivo e facilmente identificabile, quale il pagamento dei diritti dovuti all'atto della pre-

sentazione della domanda, per evitare incertezze nell'aggregazione di dati di oltre duecento sedi diverse.

Il comma 6 del novellato articolo 10 del decreto legislativo n. 71 del 2011 prevede anche una disposizione transitoria che riguarda la trattazione da parte degli uffici consolari delle domande ricevute prima della data di applicazione della nuova procedura. Durante il periodo transitorio, per evitare il sovraccarico di procedimenti negli uffici consolari, ciascun ufficio consolare non potrà ricevere annualmente un numero di domande di riconoscimento della cittadinanza da parte di persone maggiori di età superiore ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza conclusi nell'anno solare precedente a quello di entrata in vigore della disposizione. Per evitare distorsioni nel caso di uffici che hanno concluso un numero molto basso di procedimenti in tale anno, si prevede che comunque il limite massimo delle domande di riconoscimento ricevibili da ciascun ufficio non possa essere inferiore a cento. A differenza di quanto previsto dal comma 5, il comma 6 individua come limite massimo delle domande ricevibili non già il numero delle domande ricevute dal consolato nell'anno precedente, ma i procedimenti effettivamente conclusi (dato che in ciascuna sede è immediatamente disponibile), così da adeguare la ricezione di domande all'effettiva capacità di lavoro riscontrata in ciascuna sede.

Infine, il comma 7 del novellato articolo 10 del decreto legislativo n. 71 del 2011 prevede che il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza da parte degli uffici consolari sia di quarantotto mesi. Qualsiasi stima del bacino potenziale di riconoscimenti della cittadinanza italiana *iure sanguinis* è puramente congetturale. Nel 2011 da alcune fonti era stimata in oltre sessanta milioni di discendenti di cittadini italiani, ma tale numero è una proiezione realizzata sulla base del dato delle emigrazioni nel primo secolo di storia unitaria (circa ventisette milioni di cittadini emigrati, con punte massime nei due decenni antecedenti lo scoppio della prima guerra mondiale). Poiché

agli effetti della determinazione della cittadinanza è sufficiente avere un solo ascendente, anche remoto, che sia stato cittadino, più passa il tempo più aumenta la possibilità che un qualsiasi abitante dei Paesi a più alta emigrazione italiana (Argentina, Brasile, Uruguay, oltre agli Stati Uniti, al Canada, all'Australia, al Venezuela eccetera) possa rivendicare la cittadinanza italiana e, in concreto, possa vantare di essere già stato riconosciuto come cittadino. In altri termini, in assenza di limiti giuridici alla trasmissione della cittadinanza, potenzialmente chiunque potrà essere cittadino italiano. Nell'ambito della popolazione dei Paesi esteri storicamente destinatari di emigrazione italiana (che attribuiscono tutti indistintamente la propria cittadinanza *iure soli*), la percentuale di cittadini italiani potenziali (e spesso anche attuali) non è fissa, ma crescente. Già oggi, ad esempio, quasi il 3 per cento della popolazione argentina è in possesso del passaporto italiano (un milione e duecentomila cittadini italiani riconosciuti su quarantasei milioni di abitanti). Nel 2000 la percentuale era la metà (1,5 per cento, corrispondente a circa cinquecentocinquanta milioni di cittadini italiani riconosciuti su meno di trentasette milioni di abitanti). Ciò non è soltanto effetto del ritmo dei nuovi riconoscimenti in via amministrativa e giurisdizionale, ma costituisce anche un portato automatico della dinamica demografica naturale (la quale aumenta la probabilità che i nuovi nati abbiano la « goccia di sangue » italiano sufficiente a giustificare la trasmissione della cittadinanza italiana).

Di conseguenza, allo scopo di garantire un adeguato margine temporale per la trattazione, a fronte di un numero prevedibilmente molto elevato di domande, il comma 7 introduce per la definizione del procedimento il termine di quarantotto mesi, superiore rispetto ai ventiquattro mesi attualmente previsti. Occorre parallelamente tenere in debita considerazione il fatto che, allo stato attuale, presso i consolati della rete estera caratterizzati dal maggior numero di potenziali richiedenti, la ricezione della domanda (momento a partire dal quale è computato il termine di ventiquat-

tro mesi) è subordinata alla prenotazione di un appuntamento o all'inserimento in specifiche liste di attesa. La disposizione in esame, invece, nel prevedere l'invio libero della domanda per via postale, determina un notevole vantaggio per i richiedenti, i quali non avranno più l'onere di dover prenotare un appuntamento o attendere lo scorrimento delle liste di attesa.

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge reca disposizioni per il rafforzamento della capacità organizzativa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al fine di consentire la piena operatività del nuovo ufficio previsto ai sensi del comma 1, il quale, come precisato sopra, si troverà a fronteggiare una mole prevedibilmente molto elevata di domande di riconoscimento. Si rende pertanto necessario prevedere, a decorrere dall'anno 2026, un incremento della dotazione organica di due unità di livello dirigenziale generale, di trenta unità dell'area dei funzionari e di cinquantacinque unità dell'area degli assistenti.

Il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge apporta le necessarie modifiche all'organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in conseguenza dell'istituzione del Servizio per la cittadinanza presso l'amministrazione centrale, disponendo l'incremento del numero degli uffici dirigenziali generali, dei vicedirettori generali/direttori centrali e degli uffici dirigenziali non generali, rispettivamente, di una, una e cinque unità. Per alcune ulteriori modifiche all'assetto organizzativo del Ministero si rinvia all'illustrazione dell'articolo 6 del disegno di legge.

Il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge novella l'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), al fine di adattare il sistema di redistribuzione degli introiti derivanti dal pagamento della tariffa consolare per le pratiche di ricostruzione di cittadinanza *iure sanguinis* alla nuova organizzazione, non più basata sulla raccolta e trattazione delle domande da parte dei singoli consolati della rete estera ma sulla trattazione centralizzata presso il nuovo ufficio costi-

tuito nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge prevede le autorizzazioni di spesa necessarie all'attuazione del medesimo articolo 1, per la cui copertura finanziaria il comma 6 rinvia all'articolo 7.

L'articolo 2 del disegno di legge introduce una modifica all'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che disciplina la legalizzazione di firme di atti da e per l'estero. La modifica è volta a superare alcune incertezze applicative che si sono generate nella prassi consolare, contribuendo in ultima analisi a migliorare l'erogazione del servizio all'utenza.

Fino all'anno 2000, infatti, era pacificamente applicato l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1967, n. 200, recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, a mente del quale « l'autorità consolare [...] legalizza gli atti rilasciati o autenticati dalle autorità locali previa, ove possibile, legalizzazione delle competenti autorità locali ». Tale disposizione consentiva espressamente la cosiddetta « doppia legalizzazione », cioè la possibilità, per l'autorità consolare, di legalizzare la firma di un funzionario straniero che non ha redatto l'atto, ma che a sua volta ha autenticato la firma del pubblico ufficiale che ha materialmente originato l'atto stesso.

Il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, che ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967, prevede, all'articolo 52, comma 1, lettera f), un mero rinvio al citato comma 2 dell'articolo 33 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La legalizzazione di firma è definita dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 come « l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, non-

ché dell'autenticità della firma stessa ». Il citato comma 2 dell'articolo 33 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 disciplina poi l'aspetto della legalizzazione di firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità straniera da far valere nello Stato italiano disponendo, in particolare, che: « Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero ». Tale disposizione sembrerebbe quindi avere escluso la possibilità della « doppia legalizzazione », comportando un notevole aggravio per gli utenti che si rivolgono all'autorità consolare per ottenere una legalizzazione. In questa ipotesi, infatti, le sedi diplomatico-consolari sono costrette a reperire e a tenere costantemente aggiornati gli *specimen* di firma di tutti i funzionari locali che rilasciano le principali tipologie di atti soggetti a legalizzazione (non solo documenti di stato civile ma anche certificati scolastici e universitari, titoli di studio, documenti bancari e finanziari eccetera) per poter procedere alla legalizzazione delle firme. Tutto ciò si traduce inevitabilmente in tempi molto dilazionati per l'erogazione del servizio. A ciò si aggiunge che in molti Paesi le stesse autorità locali si rifiutano di fornire gli *specimen* di firma di tutti i funzionari pubblici operanti nell'intera estensione del territorio.

Per contro, in base alla prassi ricorrente, gli uffici diplomatico-consolari ricevono dalle autorità locali gli *specimen* di firma dei funzionari, solitamente incardinati presso il locale Ministero degli esteri, i quali sono a loro volta deputati a legalizzare le firme dei pubblici funzionari operanti nel territorio nazionale, in base a quanto previsto dalla normativa o dalla prassi del Paese. D'altronde, lo stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 prevede un analogo procedimento di « doppia legalizzazione » per gli atti formati in Italia da far valere all'estero. L'articolo 33, comma 1, recita infatti: « Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'e-

stero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso ».

La novella introdotta dall'articolo 2 del disegno di legge, nel reintrodurre un esplicito riferimento alla prassi della « doppia legalizzazione » anche per gli atti formati all'estero da far valere in Italia, contribuisce in ultima analisi a rendere più coerente l'intera disciplina, agevolando molto l'accessibilità del servizio di legalizzazione da parte degli utenti all'estero. La procedura di trattazione da parte del consolato sarà infatti molto più celere, in quanto la verifica della conformità della firma da parte del funzionario consolare sarà effettuata non sugli *specimen* di firma di tutti i funzionari locali che emettono gli atti, ma sugli assai più limitati *specimen* di firma dei soli funzionari abilitati, ai sensi della normativa o della prassi locale, ad effettuare la legalizzazione a fini interni delle firme dei funzionari che hanno materialmente originato gli atti.

L'articolo 3 del disegno di legge introduce numerose modifiche per adeguare la legge 27 ottobre 1988, n. 470, e il connesso regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, ai cambiamenti normativi intervenuti in materia di anagrafe, tra cui l'istituzione, ad opera del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, subentrata all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE). Sono conseguentemente abrogate le disposizioni riguardanti procedure ormai superate.

In particolare, i numeri 1), 2) e 3) della lettera a) del comma 1 apportano all'articolo 1 della citata legge n. 470 del 1988 le modificazioni conseguenti alla nuova organizzazione dei suddetti strumenti anagrafici. I restanti numeri da 4) a 7) e 9) operano le abrogazioni, gli adeguamenti terminologici e le ulteriori modificazioni di

coordinamento necessari a garantire la coerenza complessiva del testo normativo.

Inoltre, il numero 8) della medesima lettera *a*) apporta alcune modifiche alla disciplina dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe degli italiani all'estero, per adeguarla dal punto di vista formale e sostanziale all'evoluzione dell'ordinamento interno e internazionale prodottasi nel corso degli oltre trentacinque anni trascorsi dall'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

In primo luogo, si prevede la sostituzione integrale del comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 470 del 1988, che determina le categorie per le quali la legge dispone il divieto di iscrizione all'AIRE. La lettera *a*) del nuovo comma 9, concernente i lavoratori stagionali, resta immutata.

La lettera *b*) del nuovo comma 9, concernente il personale di amministrazioni pubbliche inviato all'estero per servizio, contiene alcune modifiche di ordine formale atte a rendere il testo della disposizione più aderente alla sua interpretazione consolidata: ai fini dell'applicazione della disposizione, il fatto rilevante è la destinazione all'estero da parte di qualsiasi amministrazione pubblica e pertanto si aggiorna la locuzione « dipendente di ruolo di amministrazione statale » in coerenza con l'evoluzione dell'evoluzione della disciplina interna in materia di pubblico impiego intervenuta a partire dalla contrattualizzazione di gran parte dello stesso avviata all'inizio degli anni novanta. Resta tuttavia ferma la condizione che il personale in questione deve essere notificato alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, aggiungendo che la notifica può avvenire anche in base alle disposizioni internazionali (trattati istitutivi o accordi di sede) che regolano le organizzazioni internazionali. Quest'ultima precisazione si rende necessaria per confermare, coerentemente con un'interpretazione pacificamente consolidata, che il personale destinato a rappresentanze permanenti presso organizzazioni internazionali o l'Unione europea è assimilato al

personale inviato ad ambasciate bilaterali e consolati.

La lettera *c*) del nuovo comma 9 non innova sostanzialmente rispetto alla legislazione vigente, in particolare rispetto all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che ha già disposto il divieto di iscrizione all'AIRE per il personale scolastico statale inviato all'estero in base al medesimo decreto legislativo.

In coerenza con un auspicio formulato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, la lettera *d*) del nuovo comma 9 assimila il personale delle regioni e delle province autonome assegnato dalle stesse a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime con le istituzioni dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Tale personale, infatti, ha una condizione analoga a quella del personale inviato presso uffici statali all'estero, salvo che per lo stesso non è prevista una notifica in lista diplomatica.

La lettera *e*) del nuovo comma 9 prevede per il personale civile e militare beneficiario del trattamento economico di lungo servizio all'estero, previsto dall'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il medesimo divieto di iscrizione all'AIRE stabilito per il personale destinato alle ambasciate o agli uffici degli addetti militari. Tale personale, pur non essendo di norma notificato alle autorità locali in lista diplomatica o consolare, ha la medesima condizione del personale di cui alla lettera *b*): è in un rapporto di dipendenza con un'amministrazione pubblica, è inviato all'estero dall'amministrazione e nell'interesse della stessa e riceve emolumenti a carico della finanza pubblica sottoposti a tassazione italiana.

La lettera *f*) del nuovo comma 9 riguarda il personale civile e militare operante presso gli uffici e le strutture dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), come già disciplinato dalla circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 20 del 17 dicembre 2001, che richiama quanto riportato nella Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 tra gli Stati membri del Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle forze armate, con particolare riguardo all'esclusione del diritto, per il personale militare in servizio presso una base della NATO, a essere iscritto all'anagrafe della popolazione residente dello Stato nel cui territorio è situata la base stessa.

La lettera *g*) del nuovo comma 9 estende il divieto di iscrizione alle persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *f*) che si recano all'estero al seguito dei medesimi.

In secondo luogo, con lo stesso numero 8) della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge è introdotto nell'articolo 1 della legge n. 470 del 1988 un nuovo comma *9-bis*, che disciplina alcuni casi facoltativi di iscrizione all'AIRE. Si tratta di categorie di lavoratori che lavorano all'estero per organizzazioni internazionali, per l'Unione europea o per organizzazioni della società civile iscritte nell'elenco tenuto dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, a condizione che tali soggetti conservino o stabiliscano il domicilio fiscale in Italia, su base volontaria o in virtù di quanto espressamente previsto al riguardo dal Protocollo disciplinante l'organizzazione di appartenenza o di quanto contemplato dal proprio contratto di lavoro. Trattandosi di soggetti con domicilio fiscale in Italia, è ragionevole non imporre l'iscrizione all'AIRE. Non trattandosi però di dipendenti inviati all'estero da amministrazioni pubbliche, sarebbe irragionevole imporre agli stessi un vero e proprio divieto di fissare la residenza anagrafica all'estero.

Le lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge aggiornano i riferimenti normativi contenuti nelle

disposizioni della citata legge n. 470 del 1988.

La lettera *d*) del medesimo comma 1 modifica l'articolo 5 della citata legge n. 470 del 1988 al fine di ridurre il disallineamento tra gli schedari consolari e l'AIRE. La prassi applicativa nel corso degli anni ha infatti dimostrato che proprio la mancata comunicazione da parte dei comuni di residenza dei cittadini rimpatriati costituisce una delle principali cause di disallineamento. L'attuale disposizione prevede infatti che il dato sia trasmesso dal comune presso cui il connazionale è rimpatriato al Ministero dell'interno e che sia quest'ultimo a comunicarlo all'ufficio consolare di riferimento. Nella prassi però tale procedura è stata largamente disapplicata. L'articolo 5, come novellato, prevede invece che il comune comunichi direttamente la cancellazione dall'AIRE per avvenuto rimpatrio all'ufficio consolare competente entro 48 ore. In tale modo si prevede di migliorare sensibilmente la conformità dei rispettivi schedari.

La lettera *e*) introduce alcune limitate modifiche all'articolo 6 della citata legge n. 470 del 1988. In particolare, il numero 1) aggiorna i riferimenti normativi contenuti nella disposizione, e il numero 2) introduce una semplificazione procedurale corrispondente alla prassi già in uso, che prevede lo scambio diretto di informazioni tra gli uffici consolari e i comuni, con l'obiettivo di ridurre al minimo le divergenze tra i rispettivi schedari.

La lettera *f*) aggiorna i riferimenti normativi contenuti nella disposizione.

La lettera *g*), sostituendo integralmente l'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988, disciplina una nuova e più aggiornata procedura per la rilevazione degli italiani residenti all'estero, utile per il censimento permanente della popolazione, realizzata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con i dati forniti annualmente dal Ministero dell'interno e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La disposizione fornisce un inquadramento normativo più specifico per gli adempimenti che sono già svolti sulla base delle norme generali

in materia di censimento permanente della popolazione. È, infine, fatta salva la normativa vigente relativa all'elenco aggiornato dei cittadini residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali.

La lettera *h*) abroga alcune disposizioni del capo II della citata legge n. 470 del 1988. In particolare, sono abrogati gli articoli 9, 10, 12, 13 e 14, contenenti procedure per la rilevazione dei cittadini italiani all'estero rese obsolete dall'adozione del sistema del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni introdotto dall'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Sono abrogati, inoltre, l'articolo 17, contenente misure che hanno esaurito i loro effetti in quanto volte ad agevolare le operazioni di registrazione e rilevazione previste dalla legge in sede di prima applicazione, e il comma 2 dell'articolo 19, per esigenze di coordinamento del testo, in quanto contiene un riferimento all'articolo 14, a sua volta abrogato dal disegno di legge, e l'autorizzazione di spesa che ha ormai esaurito i propri effetti.

Il comma 2 della disposizione in esame apporta alcuni adeguamenti al regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, in quanto gli adempimenti ivi previsti sono superati dalle modifiche intervenute nel corso del tempo alla medesima legge n. 470 del 1988 e non risultano più conformi alle procedure previste dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Il capo II del disegno di legge detta disposizioni per l'adeguamento della normativa in materia di passaporti e di validità della carta d'identità ai fini dell'espatrio.

L'articolo 4 introduce numerose modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante norme sui passaporti, al fine di aggiornarne la disciplina tenendo conto delle evoluzioni intercorse nel tempo. In particolare, si introducono alcune specificazioni che non modificano la disciplina delle caratteristiche tecniche e delle mo-

dalità di emissione del passaporto, giacché tale materia è interamente demandata, nell'ordinamento nazionale, a decreti ministeriali attuativi di regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili.

Il comma 1, lettera *a*), introduce alcuni aggiornamenti all'articolo 5 della citata legge n. 1185 del 1967, che attribuisce la competenza primaria per il rilascio del passaporto al Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale e, nel territorio nazionale, su sua delega, alle questure facenti capo al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Tale articolo viene modificato per eliminare i riferimenti non più aggiornati:

1) si elimina il riferimento al rinnovo del passaporto in quanto la modifica dell'articolo 17 della medesima legge n. 1185 del 1967 introdotta dall'articolo 20-ter, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ha eliminato la possibilità di rinnovare il passaporto. Attualmente il passaporto ha durata normalmente decennale, fatte salve alcune ipotesi di durata ridotta, e, alla scadenza, l'interessato chiede direttamente l'emissione di un nuovo passaporto;

2) si elimina il riferimento agli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero. Gli ispettorati di frontiera erano organi periferici del Ministero degli affari esteri, dipendenti dalla Direzione generale dell'emigrazione, costituita con decreto ministeriale del 26 dicembre 1946. Essi erano istituiti nelle città di confine o nei grandi porti d'imbarco degli emigranti, avevano funzioni di tutela e controllo, nell'ambito della propria giurisdizione territoriale, sugli emigranti all'atto dell'imbarco, di vigilanza sulla funzionalità dei servizi delle navi che trasportavano emigranti e di controllo sui rappresentanti del vettore (l'armatore autorizzato al trasporto di emigranti). Tali organi, non più operativi già a partire dagli anni sessanta del secolo scorso, sono stati formalmente soppressi dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2003, n. 109, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della

Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri;

3) il riferimento ai « rappresentanti diplomatici e consolari » viene sostituito dal riferimento agli « uffici consolari ».

Il comma 1, lettera *b*), sopprime i riferimenti agli ispettorati di frontiera, per i quali si rinvia a quanto esposto sopra, al numero 2).

Il comma 1, lettera *c*), abroga il primo comma dell'articolo 9. L'« emigrante » è definito dall'articolo 10 del testo unico dei provvedimenti sulla emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti, di cui al regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 220, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come il « cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in paese estero ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal precedente articolo ». Si tratta di una categoria che, nel contesto italiano attuale, è ormai superata.

Il comma 1, lettera *d*), sostituisce integralmente l'articolo 13 della citata legge n. 1185 del 1967 al fine di prevedere, tra i casi di indisponibilità del passaporto, anche il furto subito dal richiedente (nuovo comma 1 dell'articolo 13). La nuova formulazione inoltre precisa che la denuncia, qualora il furto o lo smarrimento del passaporto avvengano all'estero, va presentata in via prioritaria alle locali autorità di polizia e successivamente trasmessa alle autorità competenti per il rilascio del passaporto di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 1185 del 1967 (nuovo comma 2 dell'articolo 13). Il nuovo comma 3 dell'articolo 13 subordina espressamente l'emissione di un nuovo passaporto alla preventiva presentazione della denuncia. Si tratta di modifiche volte a specificare meglio l'obbligo di denuncia, distinguendo i casi in cui la perdita o il furto avvengono in Italia dai casi in cui l'evento si verifica all'estero, peraltro in conformità alla procedura che già si applica in caso di rilascio di un

documento di viaggio provvisorio dell'Unione europea, cosiddetto « ETD-*Emergency Travel Document* » in caso di furto o smarrimento di altro documento di viaggio.

Il comma 1, lettera *e*), introduce il nuovo comma 3-*bis* nell'articolo 14 della legge n. 1185 del 1967. La modifica è volta a disciplinare in maniera più puntuale, per garantire maggiore certezza alle autorità consolari e agli utenti, una particolare casistica che si riscontra in alcuni Paesi. Alcune autorità di frontiera, infatti, non ritengono sufficiente la sola dichiarazione o l'autorizzazione previste dal comma 2 dell'articolo 14 al fine di consentire il viaggio del minore italiano con uno solo dei genitori, ma esigono anche un'attestazione ufficiale, da parte dell'autorità italiana competente, che confermi che, ai sensi della normativa italiana, il minore italiano può effettivamente viaggiare con uno solo dei genitori in presenza di determinate condizioni.

Il comma 1, lettera *f*), apporta all'articolo 15 alcune modifiche volte ad aggiornare la disposizione alle evoluzioni intervenute in materia di passaporti biometrici attraverso la pertinente disciplina dell'Unione europea.

Il comma 1, lettera *g*), modifica il secondo comma dell'articolo 16 al fine di adeguarlo alla prassi operativa attualmente vigente per il passaporto biometrico, che prevede un'unica fotografia, autenticata dall'operatore consolare o dal funzionario della questura direttamente sulla domanda di rilascio del passaporto, che viene scansionata e stampata direttamente nel passaporto biometrico. La corrispondenza della fotografia con la persona dell'interessato potrà essere attestata altresì ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Il comma 1, lettera *h*), introduce alcune limitate modifiche al comma 3 dell'articolo 18, volte a un miglior coordinamento della disposizione con l'articolo 7-*viciesquater*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in materia di carte valori. Tale ultima disposizione sta-

bilisce infatti che l'importo e le modalità di riscossione delle carte valori di cui all'articolo 7-*viciester*, tra cui rientrano anche i libretti passaporto ai sensi della lettera *c*) del comma 1 del medesimo articolo 7-*viciester*, è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, generando così una potenziale antinomia con quanto stabilito dal vigente articolo 18, comma 3, della citata legge n. 1185 del 1967, il quale rimette la determinazione del costo del libretto passaporto e del contributo amministrativo a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri. L'intervento correttivo operato dalla presente lettera *h*), in combinato disposto con l'intervento di adeguamento del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, previsto dal comma 2 di questo stesso articolo 4 del presente disegno di legge, contribuisce a rendere più chiara la disciplina, demandando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la determinazione del solo contributo amministrativo e rinviando la determinazione del costo del libretto, di cui al novellato articolo 7-*vici-squater*, comma 1, del medesimo decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Il comma 1, lettera *i*), abroga la lettera *a*) dell'articolo 19 della citata legge n. 1185 del 1967 al fine di eliminare il rilascio a titolo gratuito del passaporto in favore degli appartenenti alla categoria dell'« emigrante », per le medesime motivazioni sopra illustrate con riferimento al comma 1, lettera *c*).

Il comma 1, lettera *l*), abroga l'articolo 20, relativo al passaporto collettivo. La *ratio* di tale intervento risiede nel fatto che il

passaporto collettivo non viene più rilasciato, anche in ragione della sua mancata accettazione da parte delle autorità di frontiera della maggior parte degli Stati esteri. L'esigenza di prevedere tale documento, inoltre, è ormai superata dalla possibilità di rilascio del passaporto a tutti i cittadini, compresi i minori. Inoltre, il modello di passaporto collettivo non è stato adeguato per rispettare i criteri di sicurezza previsti per il passaporto elettronico ordinario ai sensi delle norme internazionali e nazionali vigenti, tra cui l'articolo 7-*viciester* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la sostituzione del passaporto su supporto cartaceo con il passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004; il regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri; il decreto del Ministro degli affari esteri n. 303/14 del 23 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2009, recante disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto elettronico; il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 303/13 del 23 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2010, in materia di libretti di passaporto ordinario.

Il comma 1, lettera *m*), aggiorna la rubrica della partizione del testo che comprende gli articoli 24 e 25, per adeguarla alla depenalizzazione del reato di cui al primo comma dell'articolo 24, intervenuta per effetto della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il comma 1, lettera *n*), modifica l'articolo 24 al fine di aggiornare le sanzioni comminate a colui il quale esca dal territorio italiano senza un valido passaporto o documento equipollente, in quanto tali sanzioni sono espresse ancora in lire. La ri-

parametrazione è stata effettuata utilizzando i dati dell'ISTAT, che ogni mese rileva la perdita del potere d'acquisto del denaro comunicando il tasso d'inflazione e il relativo indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicare per effettuare il ricalcolo (in aumento) delle somme in danaro collegate a determinati tipi di rapporti. Si è inoltre adeguata la formulazione del primo comma dell'articolo 24, per tenere conto della depenalizzazione del reato ivi previsto, intervenuta per effetto degli articoli 32 e 38 della citata legge n. 689 del 1981.

Il comma 1, lettera *o*), abroga l'articolo 25 in conseguenza delle modifiche intervenute in materia di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si applicherà pertanto la disciplina più severa prevista dall'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, non risultando ragionevole un più mite trattamento sanzionatorio in favore di colui che presenta dichiarazioni false in occasione della richiesta di rilascio del passaporto.

Il comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge modifica il comma 1 dell'articolo 7-*visquater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in materia di carte valori, al fine di armonizzare meglio la disciplina rispetto a quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della citata legge n. 1185 del 1967 e di renderla coerente con le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 5 del disegno di legge modifica l'articolo 3, comma 4, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in considerazione della riserva di legge prevista dall'articolo 16 della Costituzione in materia di restrizioni alla libertà di movimento. La disciplina relativa al ritiro e al diniego del rilascio dei passaporti ha rango primario ed è pertanto opportuno che anche quella relativa alla validità delle carte d'identità ai fini dell'espatrio abbia pari rango. Attualmente, infatti, le carte d'identità e gli altri documenti

equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio sono disciplinati da una norma di rango regolamentare: il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649. Tuttavia, nella prassi normativa e applicativa degli ultimi cinquanta anni si è affermato sempre più un generale criterio di equiparazione tra i due strumenti, in quanto utilizzati per le medesime finalità, ossia l'uscita dal territorio nazionale per raggiungere una destinazione estera. Sono peraltro in costante aumento i Paesi, anche extraeuropei, che, in virtù di speciali accordi stipulati con l'Italia, consentono l'ingresso anche ai possessori della sola carta d'identità valida per l'espatrio (ad esempio la Svizzera, la Norvegia, l'Egitto, il Marocco, la Tunisia, la Turchia, il Montenegro eccetera). Ne consegue che quest'ultima è progressivamente diventata uno strumento sostitutivo del passaporto sempre più diffuso per i viaggi all'estero dei cittadini italiani.

Il capo III contiene le disposizioni organizzative, finali e finanziarie.

L'articolo 6 contiene alcune disposizioni organizzative atte ad adeguare l'ordinamento del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'esigenza di rendere la struttura più rispondente all'obiettivo di fornire servizi adeguati ai cittadini e alle imprese.

Il comma 1, alla lettera *a*), modifica l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, inserendo tra i compiti fondamentali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero al fine di promuovere la crescita economica nazionale.

Il comma 1, alla lettera *b*), apporta una modifica di coordinamento al secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 per consentire di attribuire a un dirigente non appartenente alla carriera diplomatica l'incarico di capo dell'ufficio dirigenziale generale di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 del presente disegno di legge. Inoltre, si introducono alcuni adeguamenti di carattere for-

male alle disposizioni relative al conferimento degli incarichi presso l'amministrazione centrale, eliminando le denominazioni di alcune strutture dirigenziali generali del Ministero, impropriamente menzionate in una norma di rango primario, razionalizzando la presentazione degli incarichi attribuibili a ministri plenipotenziari ed eliminando alcune incongruenze, tra cui la previsione di un servizio per la stampa e l'informazione, non più attuale.

Il comma 1, alla lettera *c*), modifica gli adempimenti per la promozione al grado di consigliere di legazione (secondo grado della carriera diplomatica immediatamente successivo a quello iniziale, conseguibile con un'anzianità minima di dieci anni e mezzo di servizio). Si introduce nuovamente il cosiddetto « adempimento funzionale », soppresso dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, congiuntamente a quello « geografico », tuttora applicato. In altri termini, per poter accedere alla promozione al grado di consigliere di legazione, i segretari di legazione dovranno, oltre ad avere maturato dieci anni e mezzo di servizio nel grado e ad avere svolto quattro anni di servizio all'estero, di cui due anni in sedi individuate con apposito decreto ministeriale, dovranno avere svolto specifiche funzioni all'estero per almeno due anni. In conformità alle priorità attualmente attribuite alla promozione economica e alla prestazione di servizi a cittadini e imprese, tali funzioni sono identificate nella copertura di posti commerciali o di posti con funzioni consolari. Per i funzionari specializzati resta fermo che l'adempimento funzionale è soddisfatto mediante lo svolgimento del periodo di due anni nelle funzioni della specializzazione. A differenza di quanto accadeva fino al 2010, il biennio di adempimento funzionale deve essere in linea di principio svolto in una sede estera diversa rispetto a quella in cui è compiuto l'adempimento geografico. Fanno eccezione solo le sedi cosiddette « belliche », individuate dall'articolo 144, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e le sedi che potranno essere individuate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tali eccezioni

rispondono all'esigenza di assicurare adeguati incentivi alla copertura di sedi caratterizzate da condizioni di lavoro e di vita particolarmente complesse.

Il comma 1, alla lettera *d*), abroga il terzo comma dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Per il personale non appartenente alla carriera diplomatica la disposizione non è più applicabile neanche in astratto a seguito della soppressione delle carriere intervenuta con la legge 11 luglio 1980, n. 312. Per la carriera diplomatica, la disposizione non ha concreta applicazione e la sua abrogazione consente, su un piano formale, di evitare incertezze interpretative nel possesso dei requisiti per la promozione al grado di consigliere di legazione e, su un piano sostanziale, migliora le possibilità di copertura delle sedi estere particolarmente disagiate.

Il comma 1, alla lettera *e*), introduce l'articolo aggiuntivo 157.1, estendendo anche al personale a contratto un sistema di valutazione annuale della *performance* individuale, modellato secondo le modalità previste per il personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. A tale valutazione è connesso un trattamento economico accessorio, definito con decreto ministeriale. Si ricorda che i contratti di lavoro di tale categoria peculiare di personale, previsto dagli articoli 152 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono regolati dal diritto dello Stato in cui è svolta la prestazione, salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo VI della parte seconda del medesimo decreto, volte a garantire il rispetto di livelli minimi conformi alla normativa italiana. Per tale categoria quindi non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non è prevista la contrattazione collettiva.

Il comma 1, alla lettera *f*), modificando la tabella 19 annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, regola l'attribuzione di posti di funzione all'estero al personale delle elevate professionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine

di adeguare il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 all'evoluzione dell'ordinamento professionale del personale non dirigenziale.

Il comma 2 dell'articolo 6 del disegno di legge prevede una norma transitoria riguardante l'applicazione della disposizione di cui alla lettera *c)* del comma 1.

Il comma 3 dell'articolo 6 del disegno di legge contiene l'autorizzazione di spesa oc-

corrente per l'attuazione della disposizione di cui alla lettera *e)* del comma 1.

L'articolo 7, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri per l'attuazione degli articoli 1 e 6, commi 1, lettera *e)*, e 3, nonché la clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)*, e 2, del disegno di legge.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

**L'articolo 1** del disegno di legge in esame contiene disposizioni volte all'istituzione di un nuovo ufficio dirigenziale generale presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dedicato alla gestione centralizzata dei procedimenti di ricostruzione della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ora affidati agli uffici consolari.

Il **comma 1** contiene disposizioni di natura organizzativa per regolare il trasferimento di competenze dagli uffici consolari all'ufficio centralizzato appositamente istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, modificando l'articolo 10 del decreto legislativo n. 71 del 2011. Tale disposizione ha carattere essenzialmente ordinamentale, limitandosi a disciplinare le procedure mediante le quali il nuovo ufficio centralizzato dovrà operare nella ricezione delle domande e nella comunicazione con l'utenza. Si precisa che si tratta di compiti già svolti a legislazione vigente da diversi uffici dello stesso Ministero e non della creazione di compiti nuovi. Si precisa che alla diversa procedura non si ascrivono effetti di minore gettito dei diritti consolari, in particolare per quelli previsti ai sensi dell'articolo 7-bis della tariffa di cui all'allegato del decreto legislativo n. 71 del 2011. Stante il bacino potenziale di utenza di diverse decine di milioni di persone, non è infatti oggi ipotizzabile il calo della domanda. Relativamente alla possibilità, ammessa dal comma 3 del nuovo articolo 10 del decreto legislativo n. 71 del 2011, di esternalizzare alcuni servizi attinenti alla trattazione delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza, si precisa che si tratta di una facoltà e non di un obbligo. Essa è quindi subordinata alla disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie. E' comunque da rilevare che tali servizi potranno essere svolti, in tutto o in parte, in regime di concessione (analogamente a quanto previsto per i servizi accessori alla presentazione della domanda di visto ai sensi dell'articolo 43 del regolamento UE 2009 del 810), con oneri a carico dell'utente. Si precisa infine che il comma 3 del nuovo articolo 10 del decreto legislativo n. 71 del 2011 fa riferimento alla "prova del pagamento dei diritti di cui all'allegato 1" e non ai soli diritti di cui all'articolo 7-bis di tale allegato (recante la tariffa dei diritti consolari), in quanto alcuni degli atti da accludere a corredo della domanda possono essere soggetti a pagamento a diritti consolari ulteriori già previsti a legislazione vigente (ad esempio per traduzioni e legalizzazioni) o che potranno essere introdotti in futuro. Dal comma 1 non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatto salvo quanto successivamente illustrato in relazione ai commi 2, 3 e 4 per le spese di personale e di funzionamento del nuovo ufficio.

Il **comma 2** incrementa la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a decorrere dal 2026, di:

a) 1 unità di livello dirigenziale generale corrispondenti al capo dell'ufficio dirigenziale generale dedicato alla trattazione dei procedimenti di ricostruzione della cittadinanza italiana dei maggiorenni residenti all'estero, con oneri quantificati come segue:



MAECI	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024 & 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere complessivo (a regime dal 2026)
DIRIGENTE I fascia (Direttore Generale)	60.102,87	39.803,20	85.249,97	34.903,69	82.476,39	302.536,12	17.486,59	17.281,23	<b>337.303,94</b>	<b>1</b>	<b>337.304,00</b>

b) 1 ulteriore unità di livello dirigenziale generale corrispondente al vicedirettore generale, con oneri quantificati come segue:

MAECI	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024 & 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere complessivo (a regime dal 2026)
DIRIGENTE I fascia (Vice Direttore Generale)	60.102,87	39.803,20	68.199,95	34.903,69	75.932,60	278.942,31	16.122,87	15.933,52	<b>310.998,69</b>	<b>1</b>	<b>310.999,00</b>

c) 30 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'Area dei funzionari, a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il relativo onere è quantificato come segue:

MAECI	Stipendio CCNL 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessorio)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere complessivo (a regime dal 2026)
Funzionari	25.363,13	2.113,59	5.143,99	2.488,55	13.333,58	48.442,84	2.615,91	51.058,76	<b>30</b>	<b>1.531.763,00</b>

d) 55 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area degli assistenti, a decorrere dal 1° gennaio 2026. Considerato che il costo unitario annuo (lordo amministrazione) di un assistente è pari a euro 38.330 (lordo amministrazione), di cui euro 35.154 (lordo amministrazione) di trattamento economico fondamentale e tenuto conto che le assunzioni, anche in questo caso, non potranno avvenire prima dell'ultimo trimestre, l'onere è quantificato come segue:

MAECI	Stipendio CCNL 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessorio)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere complessivo (a regime dal 2026)
Assistenti	20.884,37	1.740,36	3.668,85	2.488,55	10.905,23	39.687,36	2.143,12	41.830,48	<b>55</b>	<b>2.300.677,00</b>



Non si prevedono oneri aggiuntivi per le procedure di selezione in quanto le 30 unità dell'area dei funzionari e le 55 unità dell'area degli assistenti potranno essere assunte attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi.

Pur tenuto conto delle procedure assunzionali già previste a legislazione vigente e già bandite, in considerazione dei nuovi rilevanti compiti attribuiti alla struttura individuata dal comma 1, si rende necessario un incremento della dotazione organica del Ministero nelle qualifiche che sono maggiormente necessarie per i compiti della nuova struttura.

Riassuntivamente gli oneri derivanti dal comma 2 sono pertanto complessivamente pari a **euro 4.480.743 a decorrere dall'anno 2026.**

Il **comma 3** prevede le modifiche organizzative conseguenti alla creazione di un Servizio per la ricostruzione della cittadinanza italiana nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Oltre agli oneri derivanti dall'istituzione di due nuovi posti di livello dirigenziale generale nell'ambito della dotazione organica del MAECI e per l'assunzione delle nuove unità dell'area dei funzionari e degli assistenti già quantificati in relazione al comma 2, la disposizione comporta nuovi oneri derivanti dall'incremento retributivo per i dirigenti destinati a ricoprire la titolarità dei cinque nuovi uffici di livello dirigenziale non generale istituiti nell'ambito del MAECI. Alla copertura di tali posizioni si provvederà, come espressamente indicato dalla disposizione, mediante la soppressione di cinque posti attualmente destinati a incarichi di studio. In virtù della particolare complessità della materia della cittadinanza, gli uffici da istituire nell'ambito del relativo nuovo Servizio saranno qualificati come uffici di particolare responsabilità e rilevanza. Il maggiore onere pertanto è pari alla differenza tra la retribuzione di posizione variabile e la retribuzione di risultato riconducibile agli incarichi di capo di ufficio di particolare rilevanza e quelle riconducibili al titolare di incarico di studio. Dato che la retribuzione di posizione variabile per il capo di ufficio di particolare responsabilità e rilevanza è pari a euro 32.900, mentre quella per l'incarico di studio è pari a euro 15.000 e che la retribuzione di risultato è uguale per le due posizioni, l'onere complessivo per l'istituzione dei nuovi uffici è pari alla differenza tra euro 32.900 ed euro 15.000 (17.900) moltiplicato per 5 posizioni, per un **totale di 89.500 euro annui a decorrere dal 2026.**

Il secondo periodo del comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, si provvede all'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, conseguente alle modifiche sopra descritte. La disposizione è di carattere procedurale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In sintesi, pertanto gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 possono essere così complessivamente quantificati, a decorrere dall'anno 2026.



Articolo 1, commi 2 e 3	a decorrere anno 2026
DIRIGENTE I fascia (Direttore Generale)	337.304,00
DIRIGENTE I fascia (Vice Direttore Generale)	310.999,00
Funzionari	1.531.763,00
Assistenti	2.300.677,00
Trasformazione 5 incarichi di studio e ricerca in titolarità uffici dirigenziali non generali	89.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.570.243,00</b>

Il **comma 4** modifica l'articolo 1, comma 640, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), adattando il sistema di redistribuzione degli introiti derivanti dal pagamento della tariffa dei diritti consolari per le pratiche di ricostruzione *iure sanguinis* alla nuova organizzazione centralizzata. Trattandosi di una modifica di carattere meramente ordinamentale, che non modifica il *quantum* dell'introito erariale ma semplicemente le modalità di redistribuzione della quota parte riassegnata al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la norma non è suscettibile di incidere sui saldi di finanza pubblica. La deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non incrementa l'importo delle riassegnazioni oltre quanto già disposto a legislazione vigente.

Nella versione previgente, introdotta dall'articolo 1, comma 640, della legge di bilancio 2025, si prevedeva che il 50% della quota riassegnabile del gettito del contributo di cui all'articolo 7-bis della tariffa dei diritti consolari (cioè 150 euro sui 600 totali del contributo) fosse destinata al funzionamento degli uffici all'estero. A seguito della modifica tale quota viene suddivisa tra il funzionamento degli uffici all'estero (75 euro) e il fondo risorse decentrate (75 euro). Si rassicura che la riduzione della quota destinata al funzionamento non pregiudica la funzionalità degli uffici. Peraltro, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 640, non ha ancora trovato applicazione. Fino all'anno 2024, la quota complessivamente riassegnabile era pari a 90 euro complessivi (su 300 euro totali) ed era destinata a ciascun ufficio consolare in proporzione alle pratiche da ciascuno ricevute. Nel regime in vigore dal 2025 come modificato dal disegno di legge in esame, al funzionamento degli uffici saranno destinati, oltre ai 75 euro di cui alla lettera b), anche i 150 euro della lettera a). L'importo complessivo, per ciascuna pratica ricevuta, destinabile al funzionamento della rete estera pertanto sarà superiore rispetto a quello su cui si è fatto finora affidamento.

Quanto all'importo medio pro capite dell'incremento del fondo risorse decentrate del Ministero derivante dal riparto della riassegnazione di entrate previsto dalla disposizione in commento, si osserva quanto segue. Il contributo per la trattazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza di cui all'articolo 7-bis della tariffa dei diritti consolari è fissato dal 1 gennaio 2025 in 600 euro per ciascun richiedente maggiorenne, di cui 300 euro sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del



Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Dal 1 gennaio 2025 al 26 marzo 2025, il gettito del contributo è stato pari a euro 6.047.400 per un numero di domande pari a 10.079. Proiettando su base annua il gettito è pari a 25.968.247 (non è possibile confrontare con il dato degli anni precedenti, in quanto il contributo era di importo inferiore). Tenuto conto che il 50% è acquisito all'entrata ai sensi dell'alinea dell'articolo 1, comma 640, della legge di bilancio 2025, le riassegnazioni allo stato di previsione del MAECI riguardano il 50% di tale somma, cioè circa 13 milioni annui. Il 25% di tale importo, cioè 3,25 milioni annui, è destinato alle finalità della lettera a-bis) del suddetto comma 640. Considerato che nell'amministrazione centrale del MAECI operavano attualmente al 31 dicembre 2024 1.313 dipendenti percettori di FRD, che nel corso del primo semestre trimestre 2025 sono previste assunzioni in servizio a seguito di procedure concorsuali completate di ulteriori 900 dipendenti delle aree degli assistenti e dei funzionari e che il presente disegno di legge prevede un incremento di organico di ulteriori 80 unità delle medesime aree, si può calcolare una platea di 2.293 dipendenti potenzialmente beneficiari dell'incremento del fondo unico di amministrazione di cui trattasi, per un importo medio unitario di 1.417,36 euro annui (lordo amministrazione). Tenuto conto degli importi medi del trattamento tabellare delle aree dei funzionari e degli operatori e dei trattamenti accessori in godimento (v. sopra) e alla luce della prossima istituzione dell'area delle elevate professionalità, l'importo aggiuntivo rientra nel limite del 15% espressamente previsto dalla disposizione normativa.

Il **comma 5** autorizza gli oneri complessivi per l'attuazione dell'articolo. In particolare:

- a) oneri complessivi pari a euro **4.570.243** annui a decorrere dall'anno 2026 per l'attuazione dei commi 2 e 3 (per il dettaglio delle singole voci di spesa si rimanda ai punti precedenti);
- b) 300.000 per l'anno 2026 ed euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2027 per la formazione del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, necessari a effettuare corsi di formazione ed aggiornamento sulla complessa materia della cittadinanza e sui servizi consolari da erogare ai cittadini residenti all'estero, una volta riconosciuti come tali;
- c) 4.000.000 di euro per l'anno 2027 e 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per il funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come modificato dalla presente legge. Trattandosi di una struttura completamente nuova, gli oneri complessivi sono stati stimati in via prudenziale senza potersi avvalere di un precedente parametro di riferimento ma tenendo in conto le esigenze operative di una struttura che, a pieno regime, impiegherà circa 100 unità di personale. Per l'anno 2027, anno di prevedibile entrata in vigore del nuovo sistema, sono stati stimati prudenzialmente oneri superiori in virtù delle maggiori esigenze legate alla fase iniziale di avvio, esigenze che poi dovrebbero prevedibilmente andare a ridursi con la progressiva entrata a regime del nuovo meccanismo;
- d) 4.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per gli oneri di conto capitale derivanti dall'istituzione della nuova struttura di cui alla lettera c), derivanti



dall'esigenza di acquisti di attrezzature informatiche e di adattamento di locali. Si precisa che nell'ambito del Palazzo della Farnesina sono presenti spazi sufficienti per ospitare il personale aggiuntivo.

Trattandosi di oneri autorizzati, le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5 non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri superiori a quelli espressamente quantificati nella disposizione normativa di autorizzazione.

**L'articolo 2** introduce una modifica di carattere procedurale, e quindi meramente ordinamentale, alla disciplina in materia di legalizzazione delle firme degli atti esteri da far valere in Italia. La previsione non è pertanto suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 3** adegua i riferimenti normativi della legge n. 470 del 1988 alle modifiche normative intervenute nel tempo, tra cui l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, anagrafe unica a livello nazionale che raccoglie i dati dei cittadini residenti in Italia e iscritti all'AIRE. Trattasi di modifiche ordinamentali non suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al nuovo comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 470 del 1988, le lettere a), b) e c) riproducono quanto già previsto a legislazione vigente e quindi non generano nuovi oneri per la finanza pubblica. La lettera d) esclude dall'obbligo di iscrizione all'AIRE il personale delle regioni e delle province autonome assegnato dalle stesse a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime innanzi all'Unione europea istituiti ai sensi dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Si tratta di una platea ridotta, in quanto i dipendenti regionali interessati sono circa 50 unità, che attualmente non risultano iscritte all'anagrafe degli italiani all'estero. Dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La lettera e) estende al personale civile e militare beneficiario del trattamento economico di lunga missione previsto dall'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare il medesimo divieto di iscrizione all'AIRE previsto per il personale destinato alle ambasciate o alle addetanze militari, in quanto trattasi di personale nella medesima situazione sostanziale del personale di cui alla lettera b) che riceve emolumenti a carico della finanza pubblica sottoposti a imposizione sui redditi in Italia sia per la retribuzione che per la quota imponibile dell'indennità di lunga missione. Anche in tale caso, non risultano iscrizioni all'AIRE di personale in detta situazione.

Con particolare riguardo alla lettera d), del suddetto comma 9, la misura non determina effetti in quanto i soggetti interessati non sono attualmente iscritti nell'anagrafe dei soggetti residenti all'estero. La lettera f) riguarda il personale civile e militare operante presso gli Uffici e le strutture della NATO, così come già disciplinato dalla Circolare MIACEL 20/2001, che richiama quanto riportato nella Convenzione tra gli Stati membri del Trattato Nord-Atlantico sullo statuto delle forze armate (Londra 19 giugno 1951), con particolare riguardo all'assenza di diritto per il personale in servizio presso una base NATO di essere iscritto all'anagrafe della popolazione residente dello Stato



nel cui territorio è situata la base stessa. Trattandosi di una disposizione che recepisce un orientamento interpretativo consolidato da tempo, la disposizione non è innovativa e non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La lettera g) estende il divieto di iscrizione alle persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d) e) ed f) che si recano all'estero al seguito dei medesimi. Anche in questo caso, la disposizione non è innovativa: i soggetti ivi elencati non hanno un titolo di residenza nel Paese estero, ma vi permangono solo in dipendenza della permanenza del dipendente pubblico inviato all'estero per ragioni di servizio. La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il nuovo comma 9-bis dell'articolo 1 della legge n. 470 del 1988 introduce alcuni casi in cui l'iscrizione all'AIRE è facoltativa. Si tratta di categorie di lavoratori che lavorano all'estero per organizzazioni internazionali, per l'Unione europea o per organizzazioni della società civile iscritte nell'elenco tenuto dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, a condizione che tali soggetti conservino o stabiliscano il domicilio fiscale in Italia. Sulla base dei dati storici disponibili, la platea dei funzionari europei e internazionali potenzialmente interessati dalla norma è di circa 600 unità, mentre il personale dipendente da organizzazioni della società civile impegnati in attività di cooperazione allo sviluppo è stimabile in circa 500 unità. La disposizione contiene un diritto di opzione e non è quindi possibile determinare quante persone di detta platea eserciteranno detto diritto. Al fine di scongiurare effetti negativi in termini di gettito fiscale, il presupposto fondamentale per l'esercizio del diritto di opzione da parte dell'interessato è quello di avere il domicilio fiscale in Italia. Sul piano contributivo la disposizione non incide sui presupposti per la sottoposizione a contribuzione in Italia: il personale dipendente di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea è iscritto in apposite gestioni assicurative a cura del datore di lavoro, non soggette alla legislazione italiana. Il personale dipendente di enti e soggetti attivi nella cooperazione allo sviluppo domiciliato fiscalmente in Italia è iscritto alle gestioni previdenziali italiane e versa pertanto la relativa contribuzione; rispetto al regime attuale la disposizione esonera dall'obbligo di iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero ora per essi indistintamente vigente, se residenti all'estero: in tale situazione, tale personale (salvo il diverso e particolare regime di opzione previsto dal Protocollo n. 7 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea) oggi è tenuto ad iscriversi all'AIRE e conseguentemente non è generalmente residente fiscalmente in Italia.

In merito alla possibilità, prevista dal nuovo comma 9-bis, di non iscriversi all'anagrafe, si reputa che la condizione preliminare per l'esercizio di tale opzione, rappresentata dall'elezione del domicilio fiscale in Italia, sia tale da garantire la neutralità in termini di gettito. La disposizione, pertanto, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le lettere b) e c) del comma 1 adeguano i riferimenti normativi della legge 470 del 1988, comportando mere modifiche ordinarie, non suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



La lettera d) del comma 1 introduce una modifica all'articolo 5 della legge n. 470 del 1988 che incide solo sulla procedura di trasmissione delle informazioni e non è pertanto suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera e) del comma 1 introduce una modifica di carattere meramente procedurale all'articolo 6 della legge n. 470 del 1988 che non è di per sé suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera f) del comma 1 adegua i riferimenti normativi della legge 470/1988, comportando mere modifiche ordinamentali, non suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera g) del comma 1 disciplina una nuova e più aggiornata procedura per la rilevazione degli italiani residenti all'estero. La disposizione fornisce solo un inquadramento normativo più specifico ad adempimenti già svolti sulla base delle norme generali in materia di censimento permanente della popolazione. I trasferimenti delle informazioni sono effettuati esclusivamente con modalità telematiche, la disposizione, pertanto, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera h) del comma 1 abroga disposizioni della legge n. 470/1988 non più attuali. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, ha ormai esaurito i propri effetti. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 realizza alcuni adeguamenti del D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 (regolamento di attuazione della legge 470/1988). Si tratta di adeguamenti necessari in quanto le norme in questione sono state superate dalle modifiche intervenute nel corso del tempo in materia di anagrafe e censimento degli italiani all'estero e pertanto non suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 4** del disegno di legge introduce modifiche di carattere procedurale alla disciplina in materia di passaporti, carte d'identità valide per l'espatrio che non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Più in particolare, la lettera a), elimina la possibilità di rinnovo del passaporto, non più consentita dalla normativa europea in vigore e quindi da tempo non più applicata, elimina il riferimento agli ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero, uffici non più esistenti, e indica correttamente negli uffici consolari (come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 71 del 2011) le strutture competenti al rilascio del passaporto all'estero. Si tratta di aggiornamenti formali dell'articolo 5 della legge n. 1185 del 1967, come tali non suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera b) allinea il testo dell'articolo 6, quanto agli uffici cui può essere presentata domanda di passaporto in Italia, alla prassi in uso, sopprimendo il riferimento ai non più esistenti ispettorati di frontiera.

La lettera c) espunge le disposizioni particolari, oramai obsolete, previste per gli "emigranti", categoria della quale non è peraltro più presente nell'ordinamento una definizione univoca.

La lettera d) chiarisce le modalità con le quali colui che smarrisce o subisce il furto del passaporto deve farne denuncia. Si tratta di previsioni di ordine procedurali che non



comportano attività aggiuntive per la pubblica amministrazione e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera e) prevede che, se previsto dalle disposizioni vigenti in uno o più Stati o territori esteri nel quale il passaporto è utilizzato, le autorità consolari possono rilasciare, su richiesta dei genitori o del tutore, una attestazione di viaggio, previa acquisizione della dichiarazione o dell'autorizzazione all'uso del passaporto prevista dal vigente comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 1185/1967. La disposizione non è innovativa rispetto alla prassi da tempo in uso presso gli uffici e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le lettere f) e g) allineano il dettato degli articoli 15 e 16 della legge n. 1185 del 1967 alle previsioni vigenti della pertinente normativa internazionale ed europea in materia di passaporti. Essa riflette fedelmente le indicazioni e le caratteristiche del passaporto elettronico attualmente in uso e non comporta pertanto la necessità di modifiche nei libretti in uso o negli apparati informatici per la personalizzazione dei libretti stessi. La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera h) introduce alcune disposizioni correttive volte ad assicurare un miglior coordinamento tra l'articolo 18, comma 3 della legge n.1185 del 1967 e l'articolo 7-*viciesquater*, comma 1, del decreto-legge n.7 del 2005 al fine di evitare antinomie. Si tratta di interventi di carattere procedurale che non sono pertanto suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La lettera i), in coerenza con quanto disposto alla lettera c), elimina il riferimento all'obsoleta categoria dell'emigrante e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera l) abroga l'articolo 20 della legge n. 1185 del 1967, riguardante i passaporti collettivi, non più ammessi dalle vigenti disposizioni internazionali (cosiddetti standard ICAO) ed europee, che impongono il rilascio solo di passaporti individuali. La disposizione, da tempo disapplicata per le suddette ragioni, non ha pertanto carattere innovativo e non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le lettere m) e n) modificano la disciplina delle sanzioni in caso di violazione della normativa sui passaporti. Si precisa che la novella del primo comma dell'articolo 24, della legge n. 1185 del 1967 operata dalla lettera n), sostituisce il riferimento alla "ammenda" con "sanzione pecuniaria amministrativa" in coerenza con l'avvenuta depenalizzazione ad opera della legge n. 689 del 1981. Non si tratta pertanto di una nuova depenalizzazione, ma solo di un aggiornamento formale di un testo legislativo vigente, per finalità di chiarezza nei confronti dell'utenza; contestualmente, viene incrementata la misura edittale delle sanzioni previste sia al citato comma 1, sia ai commi 2 e 3. La disposizione può comportare maggiori introiti da sanzioni, prudenzialmente non stimati stante il carattere eventuale dell'irrogazione delle sanzioni.

La lettera o) abroga l'articolo 25 della legge n. 1185 del 1967, riconducendo pertanto le false dichiarazioni in occasione del rilascio del passaporto alla generale sanzione prevista dall'articolo 46 del DPR n. 445 del 2000. La disposizione ha natura ordinamentale.



Il comma 2 dell'articolo 4 apporta limitate modifiche di natura formale alla disciplina sulla determinazione dei costi di produzione e spedizione delle carte valori di cui all'articolo 7-*viciesquater*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7. Tali modifiche sono finalizzate ad aggiornare la disciplina alla luce delle competenze attribuite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in materia di visti e passaporti, evitando al contempo potenziali antinomie con le disposizioni della legge sui passaporti n.1185 del 1967 (in particolare l'art.18, comma 3). Trattandosi di modifiche di natura procedurale, esse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 5** apporta una modifica ordinamentale relativamente alle disposizioni in materia di validità per l'espatrio delle carte d'identità. Essa, non comportando modifiche alle modalità vigenti per il rilascio della carta d'identità, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 6** contiene disposizioni di natura organizzativa. Il comma 1 apporta modifiche al DPR n. 18 del 1967, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri.

La lettera a) modifica l'articolo 1 del dPR n. 18 del 1967, inserendo tra i compiti fondamentali del Ministero la promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero. La disposizione non è innovativa, riflettendo le modifiche apportate all'articolo 12 del decreto legislativo n. 300 del 1999 dall'articolo 2 del decreto-legge n. 104 del 2019.

La lettera b), apporta al numero 1) una modifica di coordinamento all'articolo 16, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in modo da consentire di attribuire ad un dirigente non appartenente alla carriera diplomatica l'incarico di capo dell'ufficio dirigenziale generale di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 71 del 2011, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 del DDL in esame. Gli oneri recati dalla previsione sono stati quantificati in relazione all'articolo 1, commi 2 e 3. Il numero 1) inoltre sostituisce nell'articolo 16, secondo comma, del DPR n. 18 del 1967 alla denominazione della struttura dirigenziale generale del MAECI già affidabile a legislazione vigente a dirigenti non appartenenti alla carriera diplomatica la descrizione delle sue competenze, ovviando agli inconvenienti formali derivanti dalla legificazione del nome. A rigore, peraltro, l'ultima disposizione primaria che ha regolato il nome della direzione generale in parola è stato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 85 del 2000, che aveva stabilito la denominazione di "Direzione generale per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio". Con norma regolamentare (l'articolo 9 del DPR n. 95 del 2010) la denominazione è stata cambiata, impropriamente novellando l'articolo 16, secondo comma del DPR n. 18 del 1967, disposizione di rango primario (il DPR n. 18 del 1967 è provvedimento con valore di legge, essendo stato emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 891 del 1965). Per eliminare l'incertezza che, a cascata può



riverberare sugli atti di conferimento degli incarichi, è opportuno eliminare definitivamente qualsiasi riferimento alla denominazione della struttura nella norma primaria, limitandosi a individuarne le sue competenze. La disposizione, non influenzando sul numero di incarichi dirigenziali attribuibili nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale né sulla ripartizione degli stessi tra carriera diplomatica e dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è di natura ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I numeri 2) e 4), da leggere congiuntamente, effettuano innanzi tutto un riordino formale per assicurare una maggiore leggibilità della disciplina degli incarichi attribuibili a ministri plenipotenziari, attualmente distribuita tra i commi secondo e quarto dell'articolo 16. Inoltre, si opera un intervento simile a quello operato dal numero 1), in relazione alle strutture denominate "servizi". Si elimina il riferimento al "Servizio stampa ed informazione", peraltro soppresso come struttura di primo livello dal DPR n. 211 del 2021 (che ha soppresso il n. 2) della lettera e) dell'articolo 1 del DPR n. 95 del 2010 e abrogato il comma 1 dell'articolo 6 del medesimo DPR, ma ha mantenuto, con l'articolo 1, comma 2-bis, del DPR n. 95 del 2010 il titolo di capo del servizio stampa ed informazione attribuendolo a un vicedirettore generale/direttore centrale). Si ripristina invece l'indicazione del grado minimo che deve essere posseduto dal Capo del servizio competente per gli affari giuridici, il contenzioso diplomatico e i trattati, in quanto non più presente nel testo dell'articolo 16 del DPR n. 18 del 1967 a seguito delle novelle operate (peraltro anch'esse a livello regolamentare dagli articoli 11 del DPR n. 258 del 2007 e dall'articolo 9 del DPR n. 95 del 2010). Si chiarisce inoltre, in modo non innovativo rispetto al modello organizzativo in vigore da 15 anni presso l'amministrazione centrale del MAECI, che presso una direzione generale può essere presente più di un vicedirettore generale. Anche in questo caso, si tratta di disposizioni meramente ordinamentali, che non influiscono né sul numero né sul livello delle strutture di primo livello del Ministero e che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il numero 3) sostituisce nel quarto comma dell'articolo 16 del DPR n. 18 del 1967 all'esatta denominazione del Servizio per gli affari giuridici, il contenzioso diplomatico e i trattati il riferimento all'ambito di competenza dello stesso, eliminando la legificazione del nome. Tale legificazione peraltro è caratterizzata attualmente da margini di incertezza, in quanto il nome della struttura è stato inserito tramite novella ad una disposizione di rango primario (l'articolo 16 del DPR n. 18 del 1967) apportata successivamente da due disposizioni di rango regolamentare, segnatamente l'articolo 11, lettere b) e c), del DPR n. 95 del 2010, e l'articolo 9, lettera b), del DPR n. 95 del 2010, mentre l'ultima disposizione di rango primario che ha stabilito la denominazione della struttura è stata l'articolo 16 del decreto legislativo n. 85 del 2000. L'intervento in esame, volto ad eliminare tali incertezze formali natura meramente ordinamentale, non modificando né il numero né il livello delle strutture di primo livello del Ministero.

La lettera c) modifica gli adempimenti per la promozione al grado di consigliere di legazione (secondo grado della carriera diplomatica immediatamente successivo a



quello iniziale e conseguibile dopo un'anzianità minima di 10 anni e mezzo di servizio). Si introduce nuovamente il cosiddetto "adempimento funzionale" (soppresso dalla legge n. 96 del 2010), accanto a quello "geografico" (tuttora applicato). In altri termini, per poter accedere alla promozione al grado di consigliere di legazione, i segretari di legazione dovranno - oltre ad avere maturato dieci anni e mezzo di servizio nel grado e ad avere svolto quattro anni di servizio all'estero, di cui due in sedi individuate in apposito decreto ministeriale - dovranno avere svolto specifiche funzioni all'estero per almeno due anni. In linea con le priorità oggi attribuite alla promozione economica e alla prestazione di servizi a cittadini e imprese, tali funzioni sono indentificate nella copertura di posti commerciali o in posti con funzioni consolari. Per i funzionari specializzati resta fermo che l'adempimento funzionale è soddisfatto mediante lo svolgimento del periodo di due anni nelle funzioni della specializzazione. A differenza di quanto accadeva fino al 2010, il biennio di adempimento funzionale deve essere in linea di principio svolto in una sede estera diversa rispetto a quella in cui è compiuto l'adempimento geografico. Fanno eccezione solo le sedi cosiddette "belliche" (individuate dall'articolo 144, primo comma) e le sedi che potranno essere individuate con decreto ministeriale. La disposizione non modifica l'anzianità minima (10 anni e mezzo di permanenza nel grado di segretario di legazione) per conseguire la promozione a consigliere di legazione. Inoltre, i requisiti di servizio all'estero per conseguire tale promozione diventano più stringenti rispetto a quelli attualmente previsti. La disposizione non consente pertanto alcuna accelerazione delle promozioni rispetto a quanto accade attualmente e non è pertanto suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera d) abroga il terzo comma dell'articolo 144 del DPR n. 18 del 1967. Per il personale non appartenente alla carriera diplomatica la disposizione non è più applicabile neanche in astratto a seguito della soppressione delle carriere intervenuta con la legge n. 312 del 1980. Per la carriera diplomatica, la disposizione non ha concreta applicazione e la sua abrogazione consente, su un piano formale, di evitare incertezze interpretative nel possesso dei requisiti per la promozione al grado di consigliere di legazione, e, su un piano sostanziale, migliora le possibilità di copertura delle sedi estere particolarmente disagiate. L'intervento è pertanto un mero adeguamento formale delle disposizioni vigenti e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera e) introduce anche per il personale a contratto un sistema di valutazione annuale della performance individuale, modellato secondo le modalità previste per il personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. A tale valutazione è riconnesso un trattamento economico accessorio, definito con decreto ministeriale. Si ricorda che i contratti di lavoro di tale categoria peculiare di personale, previsto dagli articoli 152 e seguenti del DPR n. 18 del 1967, sono regolati dal diritto dello Stato dove la prestazione ha luogo, salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo VI della parte seconda del medesimo DPR, volte a garantire il rispetto di standard minimi conformi alla normativa italiana. Per tale



categoria quindi non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 e non è prevista la contrattazione collettiva. Per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026. Per le ragioni sopra esposte, tale autorizzazione è da considerare come un tetto di spesa e non è pertanto suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica superiori rispetto a quelli espressamente quantificati nella stessa disposizione normativa.

Il personale destinatario della disposizione in questione (personale a contratto di cui all'articolo 152 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967) non è incluso nel comparto delle funzioni centrali e non è pertanto destinatario né del relativo CCNL né di altre disposizioni di carattere perequativo dei trattamenti accessori previsti da disposizioni generali applicabili ai personali dei Ministeri. Il contingente di detto personale è pari a 3.200 unità (art. 152, primo comma, DPR n. 18 del 1967). Ad oggi, sono tuttora in servizio 308 unità di personale a contratto a legge italiana, categoria ad esaurimento cui, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 103 del 2000 non si applica il regime previsto dagli articoli 152 e seguenti del d.P.R. n. 18 del 1967, ma il regime generale del personale non dirigenziale, ivi incluso il CCNL funzioni centrali, con alcuni specifici adattamenti di fonte contrattuale). è pertanto pari, a oggi, a 2.892 unità massime, per un importo pro capite unitario di 345,78 euro annui medi. Poiché la categoria di personale ad esaurimento a legge italiana è gradualmente sostituita da personale a legge locale. Secondo le proiezioni dei pensionamenti previsti nell'arco del 2025, si prevede che, al 1° gennaio 2026, saranno in servizio 285 dipendenti a contratto a legge italiana. Dal 2026 i potenziali beneficiari sarebbero, al massimo, 2.915, per un importo pro capite unitario di 343,05 euro annui medi. Il numero di destinatari del trattamento accessorio di cui al nuovo articolo 167.1 del DPR n. 18 del 1967 ad oggi effettivamente in servizio è pari a 2.600 unità, per un importo pro capite unitario di 384,62 euro (lordo amministrazione) annui. Quindi, l'importo pro capite unitario è compreso ad oggi tra 345,78 e 384,62 euro annui (lordo amministrazione).

La retribuzione lorda media del personale a legge locale può essere quantificata a partire dal costo medio del personale a contratto a legge locale accertato in euro 46.164,77 pro capite (lordo amministrazione), secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2024 (ultimi disponibili) come risulta dalla seguente tabella:

<b>Costo medio storico del dipendente a contratto a legge locale (anno 2024)</b>	
<b>Voce</b>	<b>Valore</b>
Retribuzioni (comprensive di trattamento di famiglia)	85.870.080
Oneri a carico del dipendente	7.402.982
Oneri a carico dell'amministrazione	20.772.983
<b>TOTALE RETRIBUZIONI E ONERI SOCIALI</b>	<b>114.046.045</b>
Ulteriori oneri, liquidazioni, variazione contributi sociali (comprensivo della spesa per l'aumento della base imponibile INPS)	5.982.365



<b>SPESA TOTALE (LORDO AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO)</b>	<b>120.028.410</b>
Dipendenti a legge locale al dicembre 2024	2.600
<b>COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE</b>	<b>€ 46.164,77</b>
<b>RETRIBUZIONE MEDIA UNITARIA</b>	<b>€ 33.026,95</b>

A tale importo unitario di circa 46.165 euro per il 2024 va applicato un tasso medio di aumento del 3% (coerente con la serie storica dei dati accertati negli ultimi anni). Il costo unitario (lordo amministrazione) di un impiegato a contratto è valutato dunque in euro 47.550 per l'anno 2025. L'importo della retribuzione accessoria prevista dal nuovo articolo 157.1 del DPR n. 18 del 1967 è quindi largamente inferiore al 15% previsto come limite dalla disposizione normativa.

La lettera f) regola l'attribuzione di posti di funzione all'estero del personale delle elevate professionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di adeguare il DPR n. 18 del 1967 all'evoluzione dell'ordinamento professionale del personale non dirigenziale. Non creando nuovi posti funzione all'estero né individuando indennità di base superiori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede una disposizione transitoria, di natura ordinamentale, limitatamente all'applicazione della lettera c) del comma 1.

L'**articolo 7, comma 1**, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 6, che possono essere riassunti nella seguente tabella:

	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>a decorrere 2028</b>
art. 1 comma 5 lett a) Oneri assunzionali	4.570.243,00	4.570.243,00	4.570.243,00
art. 1 comma 5 lett b) Formazione del personale	300.000,00	200.000,00	200.000,00
art. 1 comma 5 lett c) Funzionamento ufficio	-	4.000.000,00	2.000.000,00
art. 1 comma 5 lett d)	4.000.000,00	4.000.000,00	-
art. 6 comma 1 lettera e)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>9.870.243,00</b>	<b>13.770.243,00</b>	<b>7.770.243,00</b>



Alla copertura dei maggiori oneri di parte corrente pari ad euro 5.870.243 per l'anno 2026 ed euro 9.770.243 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Alla copertura dei maggiori oneri di conto capitale si provvede per euro 4 milioni annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

11/04/2025

***Daria Perrotta***



Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 "Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero" (milioni di euro)												
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto		
						2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025
1	5	a)	Assunzione a tempo indeterminato di 2 unità di personale di livello dirigenziale generale, di 30 unità dell'area dei funzionari e di 55 unità dell'area degli assistenti, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	S	C	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
1	5	a)	Assunzione a tempo indeterminato di 2 unità di personale di livello dirigenziale generale, di 30 unità dell'area dei funzionari e di 55 unità dell'area degli assistenti, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - effetti riflessi	E	TC		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	
1	5	a)	Trasformazione di 5 incarichi di studio in titolarità di uffici dirigenziali non generali, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	S	C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
1	5	a)	Trasformazione di 5 incarichi di studio in titolarità di uffici dirigenziali non generali, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - effetti riflessi	E	TC		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1	5	b)	Corsi di formazione ed aggiornamento per il personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito della cittadinanza e dei servizi consolari da erogare ai cittadini residenti all'estero	S	C	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	
1	5	c)	Spese di funzionamento della struttura consolare di cui all'art. 10 del D.LGS. 71/2011	S	C		4,0		4,0		4,0	
1	5	d)	Acquisto di attrezzature informatiche concernenti la struttura consolare di cui all'art. 10 del D.LGS. 71/2011	S	K	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
6	3		Trattamento economico accessorio connesso all'introduzione, anche per il personale a contratto, di un sistema di valutazione annuale della performance individuale, modellato secondo le modalità previste per il personale non dirigenziale del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	S	C	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
6	3		Trattamento economico accessorio connesso all'introduzione, anche per il personale a contratto, di un sistema di valutazione annuale della performance individuale, modellato secondo le modalità previste per il personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - effetti riflessi	E	TC		0,5		0,5		0,5	
7	1	a)	Riduzione Tabella A - MAECI	S	C	-5,9	-9,8	-5,9	-9,8	-5,9	-9,8	
7	1	b)	Riduzione Tabella B - MAECI	S	K	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
<b>Entrate</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	



Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 "Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero" (milioni di euro)															
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
			Spese			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			SALDO	S		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	2,7



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Amministrazione proponente:** Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

**Titolo:** Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025, recante “*Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero*”

**Referente:** Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

\*\*\*

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

*1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento detta disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazioni, con l'obiettivo di introdurre innovazioni procedurali che, anche attraverso la generazione di economie di scala, consentano di rendere più efficienti i processi e di adeguare alcune discipline alle evoluzioni normative intervenute nel corso del tempo.

L'intervento è pienamente coerente con il programma di Governo poiché, introducendo miglioramenti organizzativi che mirano a rendere più efficace l'attività della pubblica amministrazione, contribuisce in ultima analisi ad avvicinare quest'ultima alle esigenze degli utenti. Oltre al rafforzamento delle competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in materia di promozione economico-commerciale e di *export*, grande attenzione nella predisposizione dell'intervento normativo è stata anche dedicata al migliore bilanciamento del rapporto tra risorse dedicate presso gli uffici diplomatico-consolari all'estero all'assistenza di coloro che sono già cittadini ed alle imprese, e risorse dedicate alla “creazione” di nuovi cittadini *iure sanguinis*. Per la sua natura strategica, il disegno di legge è stato anche inserito nel piano di bilancio strutturale di medio termine 2025-2029.

*2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

La disciplina italiana sostanziale in materia di cittadinanza *iure sanguinis* è contenuta nella vigente legge n.91/1992, che non prevede alcun limite temporale o generazionale all'acquisto della cittadinanza *iure sanguinis*. Da un punto di vista più propriamente procedurale, le principali disposizioni di riferimento sono l'articolo 10 decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 recante “*Ordinamento e funzioni degli uffici consolari*” e la circolare del Ministero dell'interno K 28.1 dell'8 aprile 1991 che fornisce ancora le principali indicazioni sulla documentazione da acquisire nell'ambito delle complesse procedure di ricostruzione delle linee di discendenza ai fini dell'accertamento dello *status civitatis*.

Per quanto riguarda la materia dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) la disciplina di riferimento è data dalla legge n.470/1988 e dal connesso regolamento di attuazione di cui al DPR 6 settembre 1989, n. 323.

In materia di legalizzazione le norme di riferimento sono contenute nel DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), richiamate anche dal d.lgs. n.71/2011.

In materia di passaporti la normativa di riferimento è contenuta nella legge 21 novembre 1967, n.1185 mentre in materia di carte d'identità valide per l'espatrio le norme di riferimento sono rinvenibili in una disciplina di rango regolamentare, il DPR 6 agosto 1974, n. 649 ed in una norma di rango primario, l'articolo 3, comma 4 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

In materia di carte valori la disciplina di riferimento è rinvenibile nel decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7.

Infine, la normativa di riferimento per l'ordinamento del personale dell'amministrazione degli affari esteri è contenuta nel DPR n.18 del 1967.

### **3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.***

L'intervento in oggetto, attuato con la tecnica della novella, incide sulle normative indicate nella precedente sezione 2 allo scopo di aggiornarne i contenuti all'evoluzione normativa successiva, introducendo inoltre facilitazioni per la fruizione dei servizi da parte di cittadini e imprese all'estero attraverso una migliore organizzazione di alcune procedure. L'intervento sull'ordinamento del personale del MAECI serve a dare ulteriore coerenza all'impianto generale, introducendo specifici incentivi per lo svolgimento di particolari attività come quelle di promozione economico-commerciale e quelle di contatto con l'utenza nell'ambito dei servizi consolari (contrattisti locali impiegati presso le sedi estere).

Più in dettaglio:

- 1) L'articolo 10 del d.lgs. n.71/2011 viene integralmente sostituito da un nuovo articolo che introduce una nuova procedura per la gestione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte dei residenti all'estero, centralizzando la trattazione presso una nuova struttura da istituire nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- 2) L'articolo 33 del DPR 445/2000 viene modificato al fine di superare alcune incertezze applicative che si sono generate nella prassi consolare in materia di legalizzazione di firme di atti da e per l'estero.
- 3) Sono introdotte modifiche alle seguenti disposizioni della legge n.470/1988: articolo 1, commi 1,2,3,7 e 9; articolo 2, comma 1; articolo 4, comma 1; articolo 5; articolo 6, commi 6 e 7; articolo 7, comma 1; articolo 8; nonché all'articolo 6, comma 1 del connesso regolamento di attuazione di cui al DPR n. 323 del 1989. Le modifiche hanno lo scopo di adeguare la disciplina ai cambiamenti normativi intervenuti nella materia dell'anagrafe, tra cui l'istituzione, ad opera del Codice dell'amministrazione digitale, dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, subentrata all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE). Per le stesse motivazioni sono abrogate le seguenti disposizioni della legge n.470/1988: articolo 1, commi 4,6,10 e 11; articolo 6, comma 8; gli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 17 e 19, comma 2 nonché le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 1989: articoli 4, 5, 6, comma 2, 9, 10, 11 e 12.
- 4) Sono introdotte modifiche alle seguenti disposizioni della legge n.1185/1967: articolo 5; articolo 6; articolo 13; articolo 14; articolo 15; articolo 16; articolo 18, comma 3; articolo 23 e articolo 24 con lo scopo di aggiornare la disciplina in materia di passaporti per tenere in conto le evoluzioni intercorse nel tempo. Per le stesse ragioni sono abrogate le seguenti disposizioni della legge n.1185/1967: articolo 9, comma 1; articolo 19, lettera a); articolo 20; articolo 25.
- 5) L'articolo 7-*viciesquater*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 viene modificato al fine di armonizzare meglio la disciplina rispetto a quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n.1185/1967 e di renderla aderente con le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- 6) Si modifica l'articolo 3, comma quarto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 al fine di equiparare, sotto il profilo del rango, la normativa in materia di diniego e ritiro del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, in quanto si tratta di due documenti assolutamente equivalenti per le finalità di uscita dal territorio nazionale.

- 7) Sono modificate le seguenti disposizioni del DPR n.18/1967: articolo 1, comma 1; articolo 16 commi 2,3,4 e5; articolo 107, comma 1 con il fine di adeguare l'ordinamento del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale alla finalità di rendere la struttura sempre più rispondente all'esigenza di fornire a cittadini e imprese servizi adeguati. Per le stesse ragioni viene abrogato l'articolo 144, comma 3 e viene introdotto un nuovo articolo 157.1, rubricato "Valutazione della performance individuale".

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali

**5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

L'intervento è compatibile anche in virtù del fatto che la materia della cittadinanza, dello stato civile e delle anagrafi è rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato sulla base di quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

L'intervento normativo rispetta i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

La rilevanza, in alcuni casi anche costituzionale come nel caso della cittadinanza, delle materie su cui si interviene non consente di prendere in considerazione ipotesi di delegificazione.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Nelle materie oggetto del presente intervento normativo non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge analoghi

**9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non è stata riscontrata giurisprudenza rilevante sugli specifici obiettivi del presente intervento. Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.***

L'intervento è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano allo stato attuale procedure di infrazione della Commissione UE sul medesimo o analogo oggetto.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali dell'Italia.

**13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non è stata riscontrata giurisprudenza rilevante della Corte di giustizia europea sul medesimo o analogo oggetto.

**14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non è stata riscontrata giurisprudenza rilevante della Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.***

Non sono state rinvenute indicazioni rilevanti sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea. Trattandosi di interventi puntuali che riguardano il funzionamento nel suo complesso della macchina amministrativa, il confronto con sistemi di organizzazione del lavoro che hanno fattori di partenza diversi (si pensi alle diverse normative in materia di cittadinanza e ai numeri di discendenti all'estero), avrebbe comportato effetti fuorvianti nell'analisi di impatto.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

L'unica definizione nuova che viene introdotta è l'“*attestazione di viaggio*” di cui al nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 14 della legge 21 novembre 1967, n.1185. L'intervento è coerente poiché si tratta della codificazione di una prassi già esistente presso i consolati all'estero, previa istanza dei genitori o del tutore del minore che viaggia, quando lo richiedono le autorità del Paese straniero in cui il passaporto è utilizzato per viaggiare.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.***

Per l'intervento è stata utilizzata la tecnica della novella, modificando e integrando direttamente le disposizioni delle principali discipline di riferimento con lo scopo di preservare gli impianti normativi generali a beneficio di una maggiore chiarezza sia per gli operatori che per gli utenti. Per maggiori dettagli si rinvia alla Parte I, numero 3.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

**5) Non individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non vi sono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**

L'unico atto attuativo previsto dall'intervento normativo in esame è quello di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e). La modalità di computo del trattamento economico accessorio per gli impiegati a contratto in relazione alla valutazione della performance viene introdotta per la prima volta con la disposizione in esame, proprio al fine di fornire un ulteriore incentivo per il personale che opera a più stretto contatto con l'utenza all'estero al fine di migliorare il servizio. La predisposizione di tale nuovo sistema è caratterizzata da un elevato grado di tecnicità e non può pertanto esaurirsi nella disposizione in oggetto, imponendo il rinvio ad un successivo atto di natura amministrativa. Trattandosi, come detto, di un sistema che sarà creato per la prima volta, si è scelto di non predeterminare un termine per l'adozione, coerentemente con gli approfondimenti necessari ad estendere al personale a contratto assunto ai sensi della normativa locale il sistema di valutazione della performance. Inoltre, la distribuzione delle somme volte ad incentivare la produttività di cui alla presente misura richiede, da un lato, la creazione di un nuovo capitolo di bilancio in gestione (rispetto al quale sarà necessaria un'attività di coordinamento con le competenti amministrazioni), dall'altro, sarà necessario normare i criteri e i meccanismi di distribuzione pro-capite delle somme in questione. Infine, l'esercizio richiederà la creazione e l'implementazione di un'apposita piattaforma informatica. L'orizzonte temporale di adozione del DM, fatte salve ovviamente le tempistiche di approvazione della presente legge, è comunque previsto entro la fine del 2025, per fare in modo che il sistema entri a regime ad inizio 2026.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.**

Per l'analisi preventiva alla predisposizione dell'intervento sono stati utilizzati i dati sui servizi consolari già in possesso delle competenti strutture del MAECI, che confluiscono nell'annuario statistico. Non è stato pertanto necessario commissionare all'ISTAT ulteriori elaborazioni.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

*Provvedimento:* Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 recante “Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero”

*Amministrazione competente:* Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

*Referente dell'amministrazione competente:* Ufficio legislativo

## SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il disegno di legge è un collegato alla legge di bilancio 2025 e detta disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe, legalizzazioni e di organizzazione del personale del MAECI, con l'obiettivo di introdurre innovazioni procedurali e organizzative che, anche attraverso economie di scala, consentano di rendere più efficienti i processi nonché di adeguare alcune discipline alle evoluzioni normative intervenute nel corso del tempo. Per la sua natura strategica, il disegno di legge è stato inserito nel piano di bilancio strutturale di medio termine 2025-2029.

## 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento normativo abbraccia una pluralità di ambiti ed occorre pertanto scindere l'analisi di contesto a seconda dell'ambito di intervento:

- 1) **Articolo 1.** Si interviene sull'articolo 10 del d.lgs n.71/2011 in materia di servizi consolari al fine di introdurre misure per rendere più efficienti i procedimenti di ricostruzione della cittadinanza italiana *iure sanguinis* attivati a domanda di italo-discendenti maggiorenni, residenti all'estero. Le istanze di cittadinanza definite dagli uffici consolari nel 2023 sono state 69.056, mentre risultavano pendenti 135.197 domande. Rispetto ai dati del 2022, si registra un incremento di circa il 27% di istanze definite (54.180 nel 2022) cui corrisponde però il 112% di incremento delle domande in lista d'attesa (63.598 nel 2022). La conseguenza è che un gran numero di sedi diplomatico-consolari impiegano buona parte delle proprie risorse umane e strumentali, di per sé limitate, nei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza, con conseguenze negative sull'erogazione degli altri servizi ai cittadini italiani e alle imprese all'estero.

La misura nasce dall'esigenza di individuare un metodo alternativo e più funzionale di trattazione delle domande attraverso una nuova struttura centralizzata che, grazie alle economie di scala, possa consentire una più agevole trattazione rispetto ai singoli uffici della rete diplomatico-consolare, sempre più in difficoltà a causa di un incremento esponenziale della domanda a fronte di risorse umane e strumentali costanti. L'esigenza dell'intervento nasce anche dalla necessità di individuare un sistema efficace di contrasto alle indebite pressioni e alle organizzazioni criminali che, nelle aree del mondo dove l'interesse all'ottenimento della doppia cittadinanza è maggiore, minacciano seriamente l'operato dei consolati. ).

- 2) **Articolo 2.** Viene introdotta una modifica all'articolo 33 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che disciplina la legalizzazione di firme di atti da e per l'estero volta a superare alcune incertezze applicative che si sono generate nella prassi consolare, contribuendo quindi a migliorare l'erogazione del servizio all'utenza. Sostanzialmente, si chiarisce meglio, da un punto di vista normativo, la prassi già consolidata della “doppia legalizzazione” degli atti esteri da far valere in Italia (comma 2 dell'articolo 33), cioè la possibilità, per l'autorità consolare di legalizzare la firma di un funzionario straniero, ad esempio, del competente Ministero degli Affari Esteri

locale, che non ha materialmente redatto l'atto, ma che a sua volta ha autenticato la firma del pubblico ufficiale che ha materialmente originato l'atto stesso. Si tratta d'altronde della stessa possibilità prevista anche per gli atti formati in Italia da far valere all'estero, per i quali è prevista la cd. "doppia legalizzazione" della firma da parte delle Prefetture ovvero delle altre autorità competenti in base alla specifica tipologia di atto.

Attualmente sono 43 i Paesi per i cui atti da far valere in Italia è prevista la legalizzazione. Tali Stati, infatti, non aderiscono alla Convenzione dell'Aja del 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (cosiddetta Convenzione sull'Apostille).

Le legalizzazioni sono effettuate per tutte le pratiche consolari da trasmettere in Italia e per i documenti da presentare alle Amministrazioni italiane. A titolo esemplificativo, documenti legalizzati servono nell'ambito delle numerose richieste di cittadinanza e di visti, per la trascrizione di atti di stato civile, per la presentazione in Italia di sentenze, di atti notarili, per la documentazione inerente allo studio o alle professioni.

Nel corso degli ultimi tre anni, dal 2022 fino al marzo del corrente anno, gli uffici diplomatico-consolari italiani hanno effettuato un totale di 701.719 legalizzazioni, la parte più consistente delle quali in Egitto, Bangladesh, Sri Lanka, Nigeria, Iran, Libano.

In particolare, nei primi mesi del 2025 (fino a marzo) sono state già effettuate 56.272 legalizzazioni,

nel 2024: 239.966 legalizzazioni

nel 2023: 213.256 legalizzazioni

nel 2022: 192.225 legalizzazioni.

L'opzione di non intervenire, non prevedendo dunque espressamente la possibilità dell'eventuale "doppia legalizzazione", ove occorre, da parte delle competenti autorità locali (così come avviene per gli atti italiani da far valere all'estero), significa costringere gli uffici consolari all'estero a reperire e tenere costantemente aggiornati i registri con le firme di tutti i funzionari del Paese di accreditamento per poter procedere alla legalizzazione delle stesse. Oltre ad essere estremamente difficile in molti Paesi ottenere (e aggiornare) tali elenchi, questa procedura rende assai più gravoso il lavoro degli uffici consolari, con conseguenti rallentamenti nell'attività di legalizzazione degli atti, anche in considerazione del trend crescente di richieste (v. sopra). Inoltre, l'introduzione di un riferimento normativo certo riduce la possibilità di contenziosi, soprattutto in quei paesi dove maggiore è la richiesta di legalizzazione di documenti.

- 3) **Articolo 3.** Sono introdotte modifiche per adeguare la legge n.470/1988 sull'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ed il connesso regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 ai cambiamenti normativi intervenuti nella materia dell'anagrafe, tra cui l'istituzione, ad opera del Codice dell'amministrazione digitale, dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, subentrata all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE). Sono conseguentemente abrogate procedure ormai superate.
- 4) **Articolo 4.** Si modifica la legge 21 novembre 1967, n.1185 che regola la materia dei passaporti con lo scopo di aggiornare la disciplina per tenere in conto le evoluzioni intercorse nel tempo. Anche in questo caso l'esigenza nasce dal costante monitoraggio dell'attività di erogazione del servizio e dalla prassi più frequente riscontrata sul campo.
- 5) **Articolo 5.** modifica l'articolo 3, comma 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 recante "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", in considerazione della riserva di legge prevista dall'articolo 16 della Costituzione in materia di restrizioni alla libertà di movimento. Così come la disciplina relativa al ritiro ed al diniego al rilascio dei passaporti ha rango primario, si è ritenuto opportuno che anche quella relativa alla validità ai fini dell'espatrio delle carte d'identità abbia pari rango.

- 6) **Articolo 6.** Sono disciplinate alcune disposizioni organizzative per adeguare l'ordinamento del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'esigenza di rendere la struttura sempre più rispondente alla necessità di fornire a cittadini e imprese all'estero servizi adeguati.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

Gli obiettivi che hanno guidato la predisposizione dell'intervento normativo sono stati quelli di fornire concrete risposte ai principali elementi emersi dall'analisi di contesto. L'obiettivo generale è dunque quello di migliorare l'efficienza nell'erogazione dei servizi all'utenza. L'obiettivo generale viene poi declinato in obiettivi più specifici attraverso i singoli articoli del provvedimento, ciascuno dei quali contribuisce, per l'ambito di riferimento, al raggiungimento dell'obiettivo generale.

### 2.2 Indicatori e valori di riferimento

La previsione generale è quella di un miglioramento dell'erogazione dei servizi attraverso un ampliamento delle possibilità di accesso ai servizi stessi e una maggiore efficienza nella definizione delle pratiche. Quando la nuova procedura di cui al novellato articolo 10 del decreto legislativo 71/2011 (articolo 1, comma 1 del DDL in esame) entrerà pienamente a regime, l'indicatore di riferimento sarà il dato relativo al numero di servizi consolari resi confrontato con l'analogo dato riferito ad un periodo temporale antecedente la piena entrata a regime del nuovo sistema centralizzato di trattazione delle istanze di riconoscimento *iure sanguinis*.

## 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione zero non è stata ritenuta percorribile in quanto avrebbe significato continuare a fare affidamento su sistemi di erogazione dei servizi non più al passo con l'evoluzione della domanda, che hanno già dimostrato, nella prassi, di avere dei limiti funzionali e organizzativi.

In particolare, l'intervento in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazioni, introduce innovazioni procedurali che, anche attraverso la generazione di economie di scala, consentono di rendere più efficienti i processi e di adeguare alcune discipline alle evoluzioni normative intervenute nel corso del tempo.

In particolare, l'introduzione del nuovo sistema centralizzato presso il MAECI per la gestione dei procedimenti di ricostruzione della cittadinanza italiana *iure sanguinis* presentati dai residenti all'estero, ha lo scopo di liberare risorse per gli uffici diplomatico-consolari all'estero da dedicare all'assistenza di coloro che sono già cittadini e alle imprese.

Nella definizione della nuova procedura di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*, si è optato per l'invio delle istanze di riconoscimento della cittadinanza tramite il canale postale ordinario. La presentazione di documenti originali cartacei si rende necessaria in primo luogo per la necessità di accertare il possesso della cittadinanza su documenti affidabili (requisito che in generale non è posseduto da digitalizzazioni avvenute all'estero e senza il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione italiana in materia di amministrazione digitale). Inoltre si vuole evitare il sovraccarico e le possibili infiltrazioni in un sistema informatico che dovrebbe peraltro essere creato *ex novo*, peraltro con conseguenti significativi oneri a carico della finanza pubblica (il sistema di invio postale prevede invece espressamente che tutti gli oneri siano a carico del richiedente). La disposizione comunque prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa affidare a uno o più operatori specializzati i servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e

archiviazione delle domande e della relativa documentazione ed ogni ulteriore attività logistica propedeutica alla trattazione e alla definizione delle stesse.

E' stato anche ampliato, da 24 a 48 mesi, il tempo di conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza in considerazione del minuzioso controllo della documentazione propedeutico all'adozione del provvedimento e del fatto che il nuovo ufficio centralizzato si troverà a dover esaminare, almeno nel primo periodo dall'avvio delle operazioni, un numero molto elevato di istanze.

#### 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

##### 4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si illustrano di seguito i risultati della comparazione delle opzioni attuabili:

- **principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1.** I benefici attesi sono una migliore erogazione dei servizi per cittadini e imprese all'estero. Con lo spostamento delle competenze in materia di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* presso la struttura centralizzata che sarà creata al MAECI, i consolati all'estero potranno concentrare le limitate risorse umane e materiali a disposizione alla loro missione essenziale consistente nell'erogazione di servizi a coloro che sono già cittadini e alle imprese.
- **principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività.** Si rimanda al punto precedente.
- **distribuzione temporale degli effetti considerati.** La distribuzione temporale degli effetti è variabile. Per la maggior parte degli interventi (articoli 2, 3, 4 e 5). gli effetti saranno chiaramente identificabili subito dopo l'entrata in vigore del provvedimento. Per gli articoli 1 e 6 occorrerà invece un orizzonte temporale più lungo per la valutazione degli effetti. Nel caso della nuova procedura di cui all'articolo 1, occorrerà attendere il secondo anno successivo all'entrata in vigore della disposizione per far sì che il nuovo meccanismo entri a regime e inizi a produrre i propri effetti. Nel caso di alcune delle novità introdotte dall'articolo 6 occorreranno alcuni mesi per far sì che le norme inizino ad avere un impatto verificabile.

##### 4.2 Impatti specifici

Si riporta la valutazione dei seguenti impatti:

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI).** L'intervento normativo incide sulle PMI poiché introduce modifiche organizzative presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale volte a valorizzare l'attività di promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero.
- B. Effetti sulla concorrenza.** Non ci sono effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi.** L'intervento normativo non introduce oneri informativi diversi e ulteriori rispetto a quelli già previsti attualmente in relazione alle istanze di riconoscimento della cittadinanza presentate in via amministrativa. Anche con riferimento all'erogazione degli ulteriori servizi consolari contemplati dall'intervento (anagrafe, passaporti e legalizzazioni) non sono previsti oneri informativi ulteriori a quelli già previsti. Anzi, in alcuni casi vi è una riduzione degli oneri amministrativi da parte dell'utenza (per esempio le fotografie da presentare per il rilascio del passaporto passano da due a una)
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.** L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

##### 4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione prescelta è l'unica possibile ai fini del pieno raggiungimento dell'obiettivo generale di cui alla sezione 2.1

## **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **5.1 Attuazione**

L'attuazione verrà realizzata con le risorse finanziarie e materiali previste dall'articolo 7 del disegno di legge. I soggetti responsabili per l'attuazione sono il Ministero degli affari esteri e della cooperazione italiana ed il Ministero dell'interno, ciascuno per la parte di rispettiva competenza.

### **5.2 Monitoraggio**

Il monitoraggio dell'intervento verrà realizzato con gli strumenti attualmente previsti, ed in particolare attraverso la rilevazione statistica annuale condotta dal MAECI per la predisposizione dell'annuario statistico. Come anticipato nella sezione 4.1, per il nuovo meccanismo previsto dall'articolo 1 del DDL in esame, occorrerà attendere un tempo fisiologico per la predisposizione e messa in operatività del nuovo servizio. Per tale motivo il monitoraggio relativo all'attuazione di questa disposizione potrà essere più compiutamente effettuato solo a partire dalla piena entrata a regime della nuova procedura centralizzata di trattazione delle domande di cittadinanza che è prevista avvenire il secondo anno successivo all'entrata in vigore del provvedimento.

## **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

Non sono state svolte consultazioni pubbliche sulla generalità delle materie oggetto del presente provvedimento in quanto si tratta in larghissima parte di profili strettamente riconnessi all'organizzazione ed al funzionamento dell'amministrazione degli affari esteri nel suo compelsso. Gli uffici tecnici di riferimento sono stati pienamente coinvolti fin dall'inizio nell'elaborazione delle proposte. Con l'intervento normativo si cerca di trovare soluzione alle criticità registrate dagli uffici consolari nel rapporto quotidiano con l'utenza e le realtà locali, condivise con la sede centrale tramite segnalazioni periodiche.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti alla disciplina sull'AIRE, gli interventi traggono spunto anche da consultazioni svolte dall'amministrazione degli esteri con alcune categorie di soggetti direttamente interessati. In particolare i competenti uffici del MAECI hanno raccolto i pareri, sia tramite l'Ambasciata d'Italia a Bruxelles che tramite il Ministero dell'interno, di funzionari italiani presso le Istituzioni UE che hanno rappresentato "casi tipo" di applicazione della normativa in oggetto da cui sono scaturite le successive riflessioni sulla opportunità di aggiornamento della materia.

## **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

Il gruppo di lavoro che ha stilato il progetto normativo è composto da rappresentanti dell'ufficio legislativo, della direzione generale degli italiani all'estero e le politiche migratorie e della direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero degli affari e della cooperazione internazionale. Lo schema di provvedimento è stato poi sottoposto all'attenzione del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze. Non c'è stata necessità di rivolgersi a consulenti esterni. Il percorso di lavoro può riassumersi nelle seguenti tappe:

- 1) Analisi del contesto giuridico di riferimento, inclusa l'evoluzione storica della normativa e della giurisprudenza di riferimento;
- 2) Analisi del contesto sociale di riferimento attraverso lo studio dei dati sugli incrementi esponenziali dei nuovi cittadini *iure sanguinis* residenti all'estero che presentano le proprie

istanze di riconoscimento presso i consolati nonché delle richieste di ulteriori servizi agli uffici diplomatico-consolari da parte di cittadini e imprese all'estero;

- 3) Valutazione dell'impatto dell'attuale sistema di lavoro sulle capacità produttive dei consolati, con particolare riferimento all'ottimizzazione del rapporto tra risorse dedicate presso gli uffici diplomatico-consolari all'estero all'assistenza di coloro che sono già cittadini ed alle imprese, e risorse dedicate alla "creazione" di nuovi cittadini *iure sanguinis*.
- 4) Individuazione degli obiettivi da perseguire con l'intervento normativo
- 5) Individuazione delle categorie di potenziali soggetti interessati e delle loro necessità. Studio di soluzioni *ad hoc* per le singole casistiche riscontrate.
- 6) Predisposizione della prima bozza di testo normativo.
- 7) Revisione e affinamento della bozza attraverso riunioni tecniche e sessioni di *drafting*

## DISEGNO DI LEGGE

—

## CAPO I

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA, DI ANAGRAFE E DI LEGALIZZAZIONE DI FIRME

## Art. 1.

*(Disposizioni in materia di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero nonché di dotazione organica e proventi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)*

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — *(Cittadinanza italiana)* — 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 6, il capo dell'ufficio consolare:

*a)* accerta il mantenimento dello stato di cittadino nei confronti di persone previamente riconosciute come tali, residenti nella circoscrizione;

*b)* può riconoscere il possesso della cittadinanza italiana nei confronti di minorenni residenti nella circoscrizione, figli di cittadini previamente riconosciuti come tali;

*c)* rilascia il certificato di cittadinanza ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria e dei sindaci, le domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana da parte di persone maggiorenni residenti all'estero sono presentate a un ufficio di livello dirigenziale generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Limitatamente alla trattazione delle domande di cui al primo periodo e alle conseguenti richieste di trascrizione degli atti di stato civile e di prima iscrizione anagrafica, l'ufficio di cui al primo periodo e i capi delle

strutture dirigenziali del medesimo esercitano i poteri conferiti dal presente decreto, rispettivamente, all'autorità o all'ufficio consolare e al capo dell'ufficio consolare.

3. Le domande di cui al comma 2, corredate della prescritta documentazione, in originale cartaceo, e della prova del versamento dei diritti di cui all'articolo 64 del presente decreto, sono presentate esclusivamente tramite il servizio postale, in deroga a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli oneri della spedizione e dei servizi connessi sono posti a carico del richiedente. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può affidare a uno o più operatori specializzati i servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande e ogni attività propedeutica alla definizione delle stesse, con oneri posti a carico dell'utente.

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, le comunicazioni tra l'ufficio di cui al comma 2 e il richiedente si svolgono esclusivamente con modalità telematiche. Le notificazioni al richiedente si intendono effettuate al momento dell'invio della comunicazione all'indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, indicato nella domanda. Il riconoscimento della cittadinanza è comunicato al comune e all'ufficio consolare competenti. Gli oneri della restituzione degli originali della documentazione trasmessa a corredo della domanda rigettata sono posti a carico del richiedente.

5. I commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nei due anni successivi alla data di cui al primo periodo, l'ufficio di cui al comma 2 riceve un numero massimo annuo di domande di riconoscimento della cittadinanza non superiore al numero di domande per le quali, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la presente disposizione entra in vigore, gli uffici consolari hanno riscosso diritti di cui all'articolo 7-bis della tabella

dei diritti consolari allegata al presente decreto.

6. Gli uffici consolari trattano le domande ricevute prima della data di cui al comma 5, primo periodo. Fino alla medesima data, ciascun ufficio consolare riceve un numero annuo di domande di riconoscimento della cittadinanza di persone maggiorenni non superiore al numero dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza conclusi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la presente disposizione entra in vigore. Il numero massimo di cui al secondo periodo non è in ogni caso inferiore a cento.

7. Il termine per la conclusione dei procedimenti di cui ai commi 2 e 6 è fissato in quarantotto mesi ».

2. A decorrere dall'anno 2026, la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di due unità di personale di livello dirigenziale generale, di trenta unità di personale dell'area dei funzionari e di cinquantacinque unità di personale dell'area degli assistenti. Il medesimo Ministero è autorizzato ad assumere per l'anno 2026, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino a trenta unità di personale dell'area dei funzionari e fino a cinquantacinque unità di personale dell'area degli assistenti mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

3. Il numero di uffici dirigenziali generali, di vicedirettori generali/direttori centrali e di uffici dirigenziali non generali dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementato, rispettivamente, di una, di una e di cinque unità e sono soppressi cinque incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, si provvede al conseguente adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 1, comma 640, della legge 30

dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « in proporzione ai contributi riscossi, » sono soppresse;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) per il 25 per cento, all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il trattamento accessorio aggiuntivo derivante dalla presente lettera non può eccedere il limite *pro capite* del 15 per cento della retribuzione tabellare »;

c) alla lettera b), il numero: « 50 » è sostituito dal seguente: « 25 ».

5. Per l'attuazione del presente articolo sono autorizzate:

a) la spesa di 4.570.243 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'attuazione dei commi 2 e 3;

b) la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per la formazione del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per il funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come sostituito dal presente articolo;

d) la spesa di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per gli oneri di conto capitale derivanti dall'istituzione dell'ufficio di cui alla lettera c).

6. Agli oneri di cui al comma 5 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

## Art. 2.

*(Disposizioni in materia di legalizzazione di firme di atti formati da autorità estere e da valere nello Stato)*

1. All'articolo 33, comma 2, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previa legalizzazione, ove occorra, ad opera delle competenti autorità locali ».

## Art. 3.

*(Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero)*

1. Alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole: « Le anagrafi » sono sostituite dalle seguenti: « L'anagrafe » e le parole: « e presso il Ministero dell'interno » sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: « Le anagrafi dei comuni sono costituite » sono sostituite dalle seguenti: « L'AIRE è costituita »;

3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. L'AIRE costituisce parte integrante dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2-ter. Gli adempimenti anagrafici di cui alla presente legge sono effettuati nell'ANPR »;

4) al comma 3, le parole: « del proprio comune » sono sostituite dalle seguenti: « del comune di iscrizione all'AIRE »;

5) i commi 4 e 6 sono abrogati;

6) al comma 5, le parole: « La stessa anagrafe » sono sostituite dalle seguenti: « L'AIRE »;

7) al comma 7, le parole: « di cui ai commi 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 5 »;

8) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

« 9. Non sono altresì iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo:

*a)* i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;

*b)* il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all'estero e le persone con esso conviventi, notificati alle autorità locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l'Unione europea o le organizzazioni internazionali;

*c)* i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori del territorio nazionale;

*d)* i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

*e)* il personale civile e militare che fruisce dell'indennità di lungo servizio all'estero prevista dall'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

*f)* il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);

*g)* le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, che si recano all'estero al seguito dei medesimi.

9-bis. L'iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo è facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all'estero per l'Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte o per i soggetti di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125 »;

9) i commi 10 e 11 sono abrogati;

b) all'articolo 2, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni » sono soppresse;

2) alla lettera b), le parole: « o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1 » sono soppresse;

3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto dagli uffici consolari ai sensi degli articoli 17 e 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 »;

c) all'articolo 4, comma 1:

1) alla lettera b), le parole: « , segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 » sono soppresse;

2) alla lettera d), numero 2), la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre »;

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. – 1. Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ne danno comunicazione entro quarantotto ore agli uffici consolari competenti »;

e) all'articolo 6:

1) al comma 6, primo periodo, le parole: « dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 » sono sostituite dalle seguenti: « del-

l'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 »;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio, contenente i dati previsti dalla presente legge, è comunicata entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al comune italiano competente e, in caso di trasferimento da altra circoscrizione estera, all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza »;

3) il comma 8 è abrogato;

f) all'articolo 7, comma 1, alinea, le parole: « degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di cui all'articolo 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 » e le parole: « ed a quelli di cui all'articolo 1, comma 11, » sono soppresse;

g) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Art. 8. – 1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) effettua con cadenza annuale il censimento permanente della popolazione italiana residente all'estero, secondo la metodologia definita dal medesimo Istituto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale trasmette annualmente all'ISTAT i dati individuali dei cittadini italiani residenti all'estero, estratti dagli schedari consolari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. Il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT annualmente i dati individuali relativi alla popolazione italiana residente all'estero e iscritta nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero.

3. L'ISTAT definisce le modalità tecniche per la restituzione in forma aggregata e in forma individuale al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell'interno delle informazioni, raccolte nell'ambito del censimento, utili ai fini dell'aggiornamento degli schedari consolari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e

delle anagrafi degli italiani residenti all'estero.

4. Restano ferme le disposizioni per la formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali previste dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dall'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483 »;

h) gli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 17 e il comma 2 dell'articolo 19 sono abrogati.

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 4, 5, 6, comma 2, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: « del Ministero dell'interno e » sono soppresse.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PASSAPORTI E DI VALIDITÀ DELLA CARTA D'IDENTITÀ AI FINI DELL'ESPATRIO

#### Art. 4.

*(Adeguamento della disciplina in materia di passaporti)*

1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) all'alinea, la parola: « rinnovato, » è soppressa;

2) alla lettera a), le parole: « e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero » sono soppresse;

3) alla lettera b), le parole: « dai rappresentanti diplomatici e consolari » sono sostituite dalle seguenti: « dagli uffici consolari come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 »;

b) all'articolo 6, lettera a), le parole: « , o anche, in casi eccezionali, agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero » sono soppresse;

c) il primo comma dell'articolo 9 è abrogato;

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 13. – 1. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto in Italia deve farne tempestiva e circostanziata denuncia ai competenti uffici di polizia.

2. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto all'estero deve farne tempestiva e circostanziata denuncia alle locali autorità di polizia, che l'interessato trasmette all'autorità competente per il rilascio del passaporto di cui all'articolo 5. In caso di impossibilità o di comprovata difficoltà di presentare la denuncia alle locali autorità di polizia, una dichiarazione di furto o smarrimento è resa all'ufficio competente per il rilascio del passaporto ai sensi dell'articolo 5.

3. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto e ha presentato la relativa denuncia può ottenere il rilascio di un nuovo passaporto »;

e) all'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Se previsto dalle disposizioni vigenti in uno o più Stati o territori esteri nei quali il passaporto è utilizzato, le autorità consolari di cui all'articolo 5 possono rilasciare, su richiesta dei genitori o del tutore, un'attestazione di viaggio, previa acquisizione della dichiarazione o dell'autorizzazione di cui al comma 2 »;

f) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia del volto »;

2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

« b-bis) riporta la firma del titolare;

*b-ter*) contiene in apposito microprocessore i dati di cui alla lettera *a*), la fotografia, le impronte digitali e gli ulteriori dati identificativi del titolare richiesti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea »;

*g*) all'articolo 16, secondo comma, le parole: « due fotografie di cui una autenticata » sono sostituite dalle seguenti: « una fotografia, autenticata dall'autorità che riceve la domanda o di cui sia stata attestata la corrispondenza con la persona dell'interessato ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 »;

*h*) all'articolo 18, comma 3, le parole: « sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « il contributo di cui al comma 1 è periodicamente aggiornato. Il costo del libretto è determinato con il decreto di cui all'articolo 7-*viciesquater*, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 »;

*i*) all'articolo 19, la lettera *a*) è abrogata;

*l*) l'articolo 20 è abrogato;

*m*) dopo l'articolo 23, le parole: « DISPOSIZIONI PENALI » sono sostituite dalla seguente: « SANZIONI »;

*n*) all'articolo 24:

1) al primo comma, le parole: « è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila » sono sostituite dalle seguenti: « è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato »;

2) al secondo comma, le parole: « da lire venticinquemila a lire trecentomila se il passaporto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 250 a euro 3.000 se il passaporto, o altro documento equipollente, »;

3) al terzo comma, le parole: « da lire cinquantamila a lire cinquecentomila »

sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 5.000 » e le parole: « lettere *c*), *d*), *e*) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *d*) ed *e*) »;

*o*) l'articolo 25 è abrogato.

2. All'articolo 7-*viciesquater*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: « Ministro dell'interno » sono inserite le seguenti: « , con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

#### Art. 5.

*(Disposizioni in materia di carta d'identità valida per l'espatrio)*

1. All'articolo 3, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto. Sulla carta d'identità che non è titolo valido per l'espatrio è apposta l'annotazione: "Documento non valido ai fini dell'espatrio" ».

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, FINALI E FINANZIARIE

#### Art. 6.

*(Disposizioni organizzative)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 1, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , alla promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero »;

b) all'articolo 16:

1) al secondo comma, le parole: « ad eccezione di quello per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma non si applica al direttore generale competente per gli affari amministrativi e il patrimonio e al capo dell'ufficio dirigenziale generale di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 »;

2) al terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

3) al quarto comma, le parole: « per gli affari giuridici, il contenzioso diplomatico e dei trattati » sono sostituite dalle seguenti: « competente per gli affari giuridici e quelle »;

4) al quinto comma, primo periodo, le parole: « sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale » sono sostituite dalle seguenti: « , di capo del servizio competente per gli affari giuridici, di vice capo del cerimoniale, di vice ispettore generale e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari »;

c) all'articolo 107, primo comma:

1) alla lettera b), le parole: « di funzioni della specializzazione per quelli specializzati » sono sostituite dalle seguenti: « delle seguenti funzioni:

1) della specializzazione per i funzionari specializzati;

2) commerciali, consolari, di capo di cancelleria consolare o di vicario di rappresentanza diplomatica per i funzionari non specializzati »;

2) alla lettera e), le parole: « sedi individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri previsto dal quinto comma dell'articolo 101 del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « una sede tra quelle individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto, diversa da quella in cui è maturato il requisito di cui alla lettera

*b)*, numeri 1) e 2), del presente comma. Il requisito di cui alla presente lettera e quello di cui alla lettera *b)*, numeri 1) e 2), del presente comma sono congiuntamente maturati nelle residenze particolarmente disagiate caratterizzate da straordinaria criticità di cui all'articolo 144, primo comma, del presente decreto. Il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto può individuare ulteriori sedi in cui i medesimi requisiti sono, in tutto o in parte, congiuntamente maturati »;

*d)* all'articolo 144, il terzo comma è abrogato;

*e)* dopo l'articolo 157 è inserito il seguente:

« Art. 157.1. — (*Valutazione della performance individuale*) — 1. La *performance* individuale dell'impiegato a contratto è valutata annualmente dal capo dell'ufficio in cui presta servizio secondo le modalità previste per il personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. In relazione alla valutazione della *performance* individuale di cui al comma 1 e tenuto conto della *performance* organizzativa della sede di servizio, è attribuito un trattamento economico accessorio, nel limite del 15 per cento della retribuzione annua base fissata dal contratto individuale, le cui modalità di computo sono definite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;

*f)* alla tabella 19 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

« Nell'ambito dei posti di funzione individuati dai quadri C e D, il personale non dirigenziale appartenente all'Area delle elevate professionalità può essere destinato a posti di commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico-finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni ovvero, se inquadrato nell'area della promozione culturale, a posti di direttore di isti-

tuto italiano di cultura di livello non dirigenziale ».

2. Ai segretari di legazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato un'anzianità di servizio nella carriera diplomatica non inferiore a cinque anni, si applica l'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per la maturazione del requisito di cui all'articolo 107, primo comma, lettera *b*), numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono considerati anche i periodi di servizio anteriori alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per l'attuazione del comma 1, lettera *e*), è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 7.

#### Art. 7.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 6, commi 1, lettera *e*), e 3, pari a euro 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

*a*) quanto a euro 5.870.243 per l'anno 2026 e a euro 9.770.243 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

*b)* quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)*, e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA



\*19PDL0143850\*